

dossier

XIX Legislatura

23 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

*Profili di interesse della
VIII Commissione Ambiente*

A.C. 2750



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 -  studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/@SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 -  st_ambiente@camera.it  [@CD_ambiente](https://twitter.com/@CD_ambiente)

Progetti di legge n. 516/3/0/VIII

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Am0114.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione;
- la seconda parte illustra i principali elementi contenuti nella seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

INDICE

SEZIONE PRIMA

La disciplina contabile della prima sezione.....	7
SCHEDI DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA VIII COMMISSIONE.....	9
▪ Articolo 1, comma 23 (<i>Interventi di rigenerazione urbana</i>).....	9
▪ Articolo 1, comma 224 (<i>Comunità estive per bambini e per anziani</i>)	12
▪ Articolo 1, commi 253-254 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia ItaliaMeteo</i>)	13
▪ Articolo 1, commi 297-301 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia ItaliaMeteo</i>)	16
▪ Articolo 1, commi 473-474 e 480 (<i>Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali</i>)	19
▪ Articolo 1, comma 479 (<i>Sistema idrico del Peschiera</i>)	23
▪ Articolo 1, commi 487-494 (<i>Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori</i>)	24
▪ Articolo 1, commi 555-558 (<i>Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale</i>).....	31
▪ Articolo 1, commi 559-562 (<i>Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009</i>).....	32
▪ Articolo 1, commi 563-568 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012</i>).....	34
▪ Articolo 1, commi 570-573 (<i>Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17</i>)	41
▪ Articolo 1, commi 581-582 (<i>Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale</i>)	43
▪ Articolo 1, comma 583 (<i>Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</i>)	45
▪ Articolo 1, comma 585 (<i>Compensazione della perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017</i>)	47
▪ Articolo 1, comma 586 (<i>Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016</i>)	48
▪ Articolo 1, comma 587 (<i>Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016</i>).....	49

▪ Articolo 1, comma 588 (<i>Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016</i>).....	51
▪ Articolo 1, comma 589 (<i>Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale</i>)	52
▪ Articolo 1, comma 590 (<i>Proroga stato d'emergenza sisma 2016</i>).....	54
▪ Articolo 1, commi 592-594 (<i>Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23</i>)	55
▪ Articolo 1, commi 596-597 (<i>Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017</i>).....	57
▪ Articolo 1, commi 598-599 (<i>Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022.</i>)	59
▪ Articolo 1, commi 600-603 (<i>Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'Area Etnea</i>)	60
▪ Articolo 1, commi 604-607 (<i>Disposizioni per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024</i>)	63
▪ Articolo 1, commi 608-611 (<i>Disposizioni per il contrasto della crisi idrica</i>)	68
▪ Articolo 1, comma 612 (<i>Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania</i>)	73
▪ Articolo 1 comma 613 (<i>Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese</i>)	74
▪ Articolo 1, comma 614 (<i>Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022</i>)	76
▪ Articolo 1, comma 615 (<i>Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23</i>)	78
▪ Articolo 1, comma 619 (<i>Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione</i>).....	79
▪ Articolo 1, comma 620 (<i>Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità</i>).....	82
▪ Articolo 1, comma 621 (<i>Ricostruzione privata sisma Abruzzo</i>)	84
▪ Articolo 1, comma 624 (<i>Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR</i>)	85
▪ Articolo 1, commi 629 e 630 (<i>Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei</i>)	86
▪ Articolo 1, commi 631-633 (<i>Misure in materia di protezione civile</i>)	88
▪ Articolo 1, comma 677 (<i>Proroga del termine per i provvedimenti</i>	

<i>relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva).....</i>	92
▪ Articolo 1, commi 692-694 (<i>Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”</i>)	93
▪ Articolo 1, commi 759-761 (<i>Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole</i>).....	94
▪ Articolo 1, comma 766 (<i>Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»</i>)	96
▪ Articolo 1, commi 774-782 (<i>Fondo sociale per il clima</i>)	98
▪ Articolo 1, commi 783-784 <i>Disposizioni per il Piano Casa Italia</i>	105
▪ Articolo 1, comma 789 (<i>Misure in materia di economia circolare</i>)	108
▪ Articolo 1, comma 796 (<i>Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)</i>).....	109
▪ Articolo 1, comma 829 (<i>Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo</i>).....	110
▪ Articolo 1, comma 852 (<i>Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile «Torre di via Antonini»</i>).....	112
▪ Articolo 1, commi 864-866 (<i>Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso</i>)	113
▪ Articolo 1, comma 907 (<i>Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali</i>).....	114
▪ Articolo 1, comma 908 (<i>Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli</i>).....	115
▪ Articolo 1, comma 909 (<i>Completamento della carta geologica e geomatica d'Italia</i>)	116
▪ Articolo 1, comma 911 (<i>Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale</i>)	118
▪ Articolo 1, comma 914 (<i>Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS</i>).....	119
▪ Articolo 1, comma 968 (<i>Potenziamento delle reti del servizio idrico integrato nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto</i>).....	120

SEZIONE SECONDA

La disciplina contabile della seconda sezione.....	125
I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di interesse della Commissione	129

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti al contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento;
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA VIII COMMISSIONE

Articolo 1, comma 23 (*Interventi di rigenerazione urbana*)

Il **comma 23, introdotto dal Senato**, modifica l'art. 5, comma 10, del DL n. 70/2011 al fine di ammettere gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di cui al comma 9 non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito” anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326 (leggi sul condono edilizio).

Il **comma 23, introdotto dal Senato**, modifica l'articolo 5, comma 10, del DL n. 70/2011, il quale, nel testo vigente, prevede che gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

La novella recata dalla norma in esame:

- ammette gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di cui al comma 9 del medesimo art. 5 non solo (come nel testo vigente) per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria ma **anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito”**; in sostanza, l'inserimento delle parole “o conseguito” amplia l'ambito dell'eccezione rispetto ai soli casi in cui il titolo in sanatoria sia formalmente rilasciato dall'amministrazione, ricomprensivo anche ipotesi in cui il titolo sia ottenuto o si formi secondo meccanismi procedurali che conducono al conseguimento dell'effetto abilitativo senza un rilascio espresso (profilo tipicamente evocato nelle sanatorie e nei condoni da regole di formazione del titolo per decorso di termini o per effetti legali).

Il comma 9 dell'art. 5 del DL 70/2011 (cd. decreto “sviluppo”) dispone che al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo

dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

- precisa che il conseguimento del titolo edilizio in sanatoria può essere avvenuto **“anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”**

La legge n. 47/1985 (primo condono edilizio) disciplina la sanatoria straordinaria per opere abusive entro limiti e condizioni previsti, disciplinando, all'art. 35, il relativo procedimento (domanda, obblazione, oneri, istruttoria e definizione). L'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono) estende il meccanismo di condono alle opere abusive ultimate entro una determinata data e raccorda espressamente la disciplina ai capi IV e V della legge n. 47/1985. Il terzo condono è veicolato dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003 (convertito dalla L. n. 326/2003). In tale ambito, sono previste anche ipotesi in cui il decorso di termini e l'adempimento di specifiche condizioni producono effetti equipollenti al titolo in sanatoria.

• *La giurisprudenza costituzionale sull'art. 5, comma 10, del DL 70/2011*

La Corte costituzionale ha più volte richiamato il perimetro dei commi 9-14 dell'art. 5 del DL. n. 70/2011, soffermandosi anche sulla clausola del comma 10 relativa agli edifici abusivi e all'eccezione per quelli con titolo in sanatoria.

La Corte costituzionale ha più volte interpretato in senso restrittivo la locuzione “titolo abilitativo edilizio in sanatoria”. In particolare, ha chiarito che essa non è sinonimo di condono edilizio generale, bensì si riferisce ai titoli rilasciati nei casi di sanatoria ordinaria (ossia accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, o sanatorie straordinarie ma con verifica di conformità).

Le principali pronunce sul punto evidenziano una distinzione essenziale. Con la sentenza n. 24/2022 la Corte ha ribadito che il “titolo in sanatoria” (rilevante ai fini delle premialità volumetriche del Piano Casa) differisce radicalmente dal condono edilizio previsto dal legislatore nazionale. In tale pronuncia la Corte spiega che, mentre il condono edilizio comporta una sanatoria sia formale che sostanziale dell'abuso, prescindendo dalla conformità delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, il titolo abilitativo in sanatoria presuppone invece la piena conformità urbanistica dell'opera sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda di sanatoria (nello stesso senso si veda anche la successiva sent. n. 90/2023).

Nella sent. n. 119/2024, nell'ambito di un giudizio in via principale su una legge regionale del Piemonte, la Corte affronta proprio il tema degli immobili abusivi condonati nel quadro della rigenerazione urbana. La legge regionale piemontese aveva esteso gli interventi del Piano Casa statale anche agli immobili “abusivi condonati”, richiamando i condoni del 1985, del 1994 e del 2003. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale estensione, sancendo che viola l'art. 5, comma 10, del D.L. 70/2011, espressivo di principi fondamentali in materia di governo del territorio (in senso conforme si veda Corte cost. sent. n. 51/2025) ed anche in ragione del collegamento tra l'interpretazione restrittiva della nozione di “titolo in sanatoria” e il “carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi”.

La norma in esame sembra idonea ad ampliare la platea di edifici che, pur originariamente abusivi, non sono considerati ostativi ai fini dell'accesso agli interventi regionali (e connessi incentivi edilizi) di rigenerazione o riqualificazione urbanistica di cui al comma 9 del citato art. 5, anche quando la regolarizzazione edilizia sia stata conseguita per effetto di un condono (in tal modo equiparato, per i fini di cui al comma 10, agli ordinari titoli edilizi in sanatoria), e ferma restando la cornice complessiva del comma 10 (limiti per centri storici e aree a inedificabilità assoluta).

I titoli edilizi in sanatoria sono disciplinati dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”, il cui comma 1 dispone che in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Ai sensi del comma 2, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Il comma 3 prevede che sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondimenti al riguardo.

Articolo 1, comma 224

(Comunità estive per bambini e per anziani)

Il comma 224, introdotto al Senato, autorizza una spesa massima di 550.000 euro per ciascuno il 2026 e di 700.000 euro per il 2027 (in aumento rispetto alla previsione vigente pari a 100.000 euro), per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

Il **comma 224, introdotto al Senato,** modifica **il comma 9-ter dell'art. 2 del D.L. 95/2025**, che autorizza la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di **progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani**, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi. A tale fine, è prevista l'emanazione di un D.P.C.M., adottato su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e le finanze, per l'individuazione dei termini e delle modalità, per l'attuazione di quanto previsto. Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) sugli edifici dismessi di proprietà pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

L'articolo 175 del Codice dei contratti pubblici riguarda la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio dei PPP. In particolare, stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottino un programma triennale delle esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte tramite forme di PPP, e definisce le procedure per la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità dei progetti da finanziare con risorse private.

La norma in esame incrementa l'autorizzazione di spesa prevista dal richiamato comma 9-ter dell'art. 2 del D.L. 95/2025 per gli anni 2026 e 2027, portandola **da 100.000 euro a 550.000 euro per il 2026 e 700.000 euro per il 2027**.

Articolo 1, commi 253-254
(Rafforzamento della capacità amministrativa
dell'Agenzia ItaliaMeteo)

L'**articolo 1, comma 253** autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «**ItaliaMeteo**» a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, **i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche**, in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, **i contratti di lavoro flessibili** in corso.

Il **comma 254** riconosce un'**indennità di amministrazione** al personale della medesima Agenzia «**ItaliaMeteo**», nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle corrispondenti aree del comparto funzioni centrali.

Il **comma 253** prevede che l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «**ItaliaMeteo**» sia autorizzata a **prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi in essere alla data del 30 settembre 2025** del personale proveniente da amministrazioni pubbliche. Si tratta delle posizioni di comando disposte ai sensi del comma 556 dell'articolo 1 della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio per il 2018). Tale comma 556 prevede che, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia possa avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando nell'ambito delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 559, della medesima legge n. 205 del 2017.

Si prevede, inoltre, che la medesima Agenzia possa prorogare, fino al medesimo termine del **31 dicembre 2026, i contratti di lavoro flessibili** in corso.

La finalità indicata esplicitamente dalle disposizioni in esame è quella di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia ItaliaMeteo e il perseguitamento delle sue finalità istituzionali, in particolare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale.

Il comma 555 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 stabilisce che al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

Il **comma 254** introduce un nuovo comma 555-*bis* all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). Vi si prevede che **al personale di «ItaliaMeteo»** appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali, è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il nuovo comma prevede inoltre che **il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia** siano costituiti rispettivamente nei limiti di **286.632 euro** e di **356.593 euro**, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente. Sono fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale.

Agli oneri derivanti dal nuovo comma si provvede a valere sulle risorse di cui al [comma 559](#).

Riguardo alle **risorse finanziarie** per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, il comma 559 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'**Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo"**, organo con sede centrale a Bologna, che, fatte salve le competenze delle Forze armate per ciò che attiene la difesa e la sicurezza nazionale, svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e operativi nel settore della meteorologia e della climatologia, è stata istituita e disciplinata dall'articolo 1, comma 552-559 della n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018).

I **compiti** dell'Agenzia prevedono:

- elaborazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, con attenzione ad un'efficace informazione alla popolazione;
- attività di ricerca e sviluppo nelle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
- realizzazione, sviluppo e gestione di reti, sistemi e piattaforme per l'osservazione, la raccolta dei dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio dei dati e delle informazioni;
- elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
- comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

- partecipazione in ambito europeo e internazionale a organismi, progetti e programmi in materia di meteorologia e climatologia;
- promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

Lo statuto dell’Agenzia è stato approvato con [d.P.C.m 24 settembre 2020](#).

Il [d.P.R. n. 186 del 2020](#) reca il regolamento di organizzazione dell’Agenzia.

Per ulteriori informazioni su ItaliaMeteo si veda il [dossier di documentazione \(vol. II\)](#) sulla legge n. 205 del 2017.

Articolo 1, commi 297-301
(Rafforzamento della capacità amministrativa
dell'Agenzia ItaliaMeteo)

I commi in esame, introdotti nel corso dei lavori parlamentari, introducono disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo».

La disposizione in commento, introduce modifiche all' [articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#). In particolare:

a) [al comma 549](#):

1) al primo periodo, le parole: "d'indirizzo" sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";

3) al terzo periodo:

3.1) dopo le parole: "per il tramite" sono inserite le seguenti: "del coordinatore e";

3.2) la parola: "Ministero" ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro";

3.3) le parole: "dell'istruzione," sono soppresse;

3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del direttore dell'Agenzia di cui al [comma 551](#)";

b) [al comma 550](#):

1) al primo periodo, le parole: "presso la" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Dipartimento della protezione civile della";

2) il secondo periodo è soppreso;

c) [al comma 551](#):

1) le parole: ", con sede centrale in Bologna," sono soppresse;

2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalità di cui al presente comma.";

d) al [comma 554](#), lettera b) sostituire le parole: "facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente" con le seguenti: "risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559";

e) il [comma 557](#) è sostituito dal seguente:

"557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adeguato alle disposizioni del presente collima, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca relativamente all'attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentito il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia ai sensi del comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.".

f) il [comma 559](#) è sostituito dal seguente:

"559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a **euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026**, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività. Nel fondo di cui al primo periodo confluiscono le risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Si prevede inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato commissario straordinario dell'Agenzia il Capo dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1. Il commissario straordinario, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia. Il Commissario straordinario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.

Infine si prevede che fino al **31 dicembre 2026**, è autorizzato il conferimento di 2 incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all' [articolo 1, comma 559](#), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Articolo 1, commi 473-474 e 480
(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali)

Il **comma 473** autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.

Il **comma 474** riconosce al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)” la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 480, introdotto dal Senato**, autorizza la spesa complessiva di 270 milioni di euro ripartita in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse", prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale per la predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario e disponendo in ordine alla revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 473** autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di **90 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di **monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale** (su cui si rinvia alla sezione “[La rete ANAS](#)” del sito web di tale società), ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009, e integrate dall'art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.

Il comma 9-bis dell'art. 9 del D.L. 78/2009 ha disposto che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, il comma 1021 dell'art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) – il quale disciplinava il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradale – è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del

canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Il citato comma 9-bis ha inoltre stabilito che i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

Il comma 4 dell'art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente stabilito che la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del D.L. 78/2009, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La relazione tecnica precisa che il comma 1 è finalizzato a far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS.

Il **comma 474** riconosce al **Commissario straordinario** nominato per la realizzazione del **“Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)”**, di cui all'art. 1, commi da 473 a 476, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), la possibilità di ricorrere anche alle procedure della **finanza di progetto** avviate ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

I commi 473–476 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 hanno previsto e disciplinato la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina ([delibera CIPE n. 26/2020](#)), con l'assegnazione di 20 milioni di euro (CUP: [B51B06000390001](#)). Con il [D.P.C.M. 5 giugno 2023](#), l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL S.p.A., è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma Tor de' Cenci-Latina nord Borgo Piave, con un costo previsto pari a circa 1,4 miliardi.

Il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, e può essere suddiviso nelle seguenti opere principali: collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave); collegamento autostradale Cisterna – Valmontone, anch'esso oggetto di commissariamento con [D.P.C.M. 16 aprile 2021](#) (CUP: [B21B06000520001](#)); opere complementari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [scheda n. 51](#) (Autostrada Regionale A12-Tor de Cenci-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone) del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).

L'[art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici](#) (D. Lgs. 36/2023, come riscritto dal D. Lgs. 209/2024, cd. decreto correttivo) disciplina la finanza di progetto come modalità di affidamento in concessione di lavori o servizi. La proposta può nascere: su iniziativa privata, anche fuori dalla programmazione PPP (art. 175, co. 1), con il promotore che presenta PFTE/progetto di servizi, bozza di convenzione e PEF asseverato; ovvero su iniziativa pubblica, tramite avviso dell'ente concedente per interventi già programmati. È ammessa una manifestazione preliminare di interesse (facoltativa per l'operatore).

In proposito, la relazione tecnica al disegno di legge in esame evidenzia che la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l'interesse pubblico e con gli atti di programmazione. La disposizione in esame – sottolinea la relazione tecnica – è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente. A tal proposito, si segnala che nel maggio 2025 il MIT ha pubblicato un [bando pubblico](#) per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi del citato art. 193 del Codice dei contratti pubblici, per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento intermodale Roma–Latina tratta autostradale Tor de' Cenci–Latina nord Borgo Piave.

Il comma 480, introdotto dal Senato, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040.

Il secondo periodo del comma in esame prevede l'adozione, entro il 31 marzo 2026, di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si provvede alla predisposizione di un **cronoprogramma procedurale e finanziario** che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera.

Il terzo periodo dispone che il **mancato rispetto del termine di adozione** del succitato decreto **comporta la revoca delle risorse** assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per investimenti di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

Ai sensi del quarto periodo, con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i **criteri e le modalità di revoca** in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Il collegamento Cisterna–Valmontone è un progetto di infrastruttura viaria nel Lazio finalizzata a connettere l'area pontina con l'asse autostradale A1 (Roma–Napoli), inserita nel più ampio progetto integrato del "Corridoio intermodale

Roma–Latina e collegamento Cisterna–Valmontone” (su cui v. sopra). L'asse, con estesa di circa 31,5 chilometri, si interconnette all'Autostrada Roma–Latina in corrispondenza dello svincolo di Campoverde ed all'autostrada A1 Milano–Napoli in corrispondenza di Labico. Per maggiori informazioni si veda la [pagina del sito web Osserva Cantieri](#).

Articolo 1, comma 479

(Sistema idrico del Peschiera)

L'articolo 1, comma 479, prevede disposizioni finalizzate a garantire equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il **comma 479** dell'articolo 1 prevede, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all' [Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108](#), nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la rideterminazione della durata **della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale**. Si prevede che tale durata può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La **rideterminazione della durata della concessione** di cui al primo periodo **non può**, in ogni caso, **eccedere i dieci anni**. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.

Sul sistema idrico del Peschiera a (si veda SILOS [Scheda 247](#)).

Articolo 1, commi 487-494

(Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori)

I **commi 487-494**, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti pubblici di lavori.

Il **comma 487** prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, previo parere della Conferenza unificata, a cui è demandata la definizione del prezzario nazionale per gli appalti di lavori. Tale prezzario: è aggiornato con cadenza annuale; è redatto in coerenza con i criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici (d'ora in poi "Codice"); opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni.

Il **comma 488** prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato "Osservatorio". Lo stesso comma disciplina i compiti e l'operatività dell'Osservatorio.

Il **comma 489** integra tale disciplina e ne demanda la definizione dettagliata ad un apposito decreto del MIT. Sono altresì disciplinati: la composizione dell'Osservatorio, i compensi dei relativi membri; la copertura degli oneri, autorizzando la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 490** reca una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell'efficacia del Codice, nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023. Per tali contratti, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando i prezzari regionali o, ove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali. Viene altresì disciplinato il riconoscimento, da parte della stazione appaltante, dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari citati.

Il **comma 491** reca modifiche alla disciplina introdotta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli appalti pubblici di lavori, nonché negli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.A.

Il **comma 492** impone al MIT di procedere alla ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo. Sono inoltre disciplinate le modalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri per le stazioni appaltanti derivanti dall'applicazione dei medesimi commi 490 e 491.

Il **comma 493** prevede l'obbligo per la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi (come determinate ai sensi del comma precedente) risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, di attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme.

Il **comma 494** reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493.

Prezzario nazionale per gli appalti di lavori (comma 487)

Il comma 487 reca disposizioni finalizzate, per quanto espressamente indicato nel comma medesimo:

- a garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale;
- promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo;
- e coordinare la definizione dei prezzi regionali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Si ricorda che tale comma 13 dispone, in particolare, al terzo periodo, che “per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzi aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali”.

Per le finalità suindicate viene previsto che, con apposito **decreto ministeriale** (emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge) si provvede alla **definizione del prezzario nazionale** recante i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori.

Il comma in esame dispone inoltre che il prezzario nazionale:

- è **aggiornato con cadenza annuale**;
- e **redatto in coerenza con i criteri** di formazione e aggiornamento dei prezzi regionali, previsti dall'Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del medesimo allegato I.14¹;

¹ L'art. 6 dell'allegato I.14 ha previsto la costituzione, presso il MIT, di un tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome e da cinque rappresentanti del MIT.

- **opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni** (ai sensi del succitato comma 13 dell'art. 41 del Codice dei contratti pubblici), nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del MIT ai sensi del medesimo comma 13.

A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le **possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale**, tenuto conto:

- del contesto di riferimento;
- dell'oggetto dell'appalto;
- e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.

Il comma in esame dispone altresì che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, sono tenuti, in sede di adozione dei prezzari, a **motivare eventuali scostamenti** dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate **dal prezzario nazionale**.

***Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche
(commi 488 e 489)***

Il **comma 488** – al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma precedente e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali (di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, v. *supra*), nonché la coerenza e congruità nell'applicazione delle clausole revisionali di cui al comma 490 – prevede l'**istituzione**, presso il MIT, **dell'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche**, di seguito denominato "Osservatorio".

Il comma in esame disciplina inoltre i compiti e l'operatività dell'Osservatorio stabilendo che lo stesso:

- svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro;

- opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'art. 6 dell'Allegato I.14 del Codice, e si può avvalere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di

congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell'economia e delle finanze e con le Regioni.

Il **comma 489** integra la disciplina dell'Osservatorio prevedendo che lo stesso:

- è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT;
- opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione.

Viene inoltre demandata ad un apposito **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge) la definizione:

- della composizione, delle modalità di funzionamento e svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché dei criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e congruità di cui al presente comma.

- delle modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'UE, con l'intento di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi.

Il comma in esame disciplina altresì la **composizione dell'Osservatorio e i compensi dei relativi membri**, stabilendo che lo stesso è composto da un numero massimo di 10 esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

L'ultimo periodo del comma 489 disciplina la **copertura degli oneri**, stabilendo che ai fini dell'attuazione del medesimo comma è autorizzata la spesa di euro **600.000 annui a decorrere dall'anno 2026** per i compensi spettanti agli esperti, nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.

Disposizioni relative a particolari contratti (commi 490-493)

Il **comma 490** reca una disposizione relativa agli **appalti pubblici di lavori**, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, **aggiudicati**:

- **sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia del D.Lgs. 36/2023;**

Sulla normativa in materia di appalti pubblici che disciplina l'adeguamento dei prezzi nei contratti in essere prima dell'efficacia delle norme previste dal Codice, il Governo ha fornito chiarimenti nella risposta all'[interrogazione 4-04081](#), resa nella seduta del 15 maggio 2025.

In tale risposta viene ricordato, tra l'altro, che “l'articolo 60 del nuovo codice dei contratti cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, che ha acquisito efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, prevede, a regime, l'obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, ivi indicate”.

- e sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023.

Per tali contratti, il comma in esame disciplina l'adozione dello **stato di avanzamento dei lavori** (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori.

Nello specifico viene previsto che il citato SAL è **adottato applicando**, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta:

- i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- o, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'art. 41, comma 13, terzo periodo, del Codice (v. *supra*).

Viene altresì disposto che i **maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari** testé menzionati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493:

- nella misura del 90% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;

- nella misura dell'80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Il **comma 491** reca una serie di modifiche al comma 12 dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, il cui testo vigente estende la disciplina introdotta dal medesimo articolo – per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale – anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e dei soggetti operanti nei c.d. settori speciali.

La **lettera a)** del comma in esame modifica il secondo periodo del citato comma 12 al fine di **prorogare**, fino all'adozione dei prezzi (previsti dal comma 1 dello stesso articolo 26) e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026** (in luogo del termine del 31 dicembre 2025 attualmente vigente²), l'applicazione, ai **contratti** affidati a contraente generale dalle società del gruppo **Ferrovie dello Stato** e dall'**ANAS S.p.A.** in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in parola (18 maggio 2022) le cui opere siano **in corso di esecuzione**, di un **incremento del 20%** agli **importi** delle **lavorazioni eseguite** e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022.

La **lettera b)** modifica il terzo periodo del comma 12, il cui testo vigente dispone la **non applicazione** della disciplina posta dal periodo precedente (sopra descritta) agli interventi individuati dall'art. 18, comma 2, del D.L. 104/2023, vale a dire **agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE**. La novella è volta a precisare che la non applicazione opera **fino alla data di fine lavori**.

La **lettera c)** introduce un quarto periodo al comma 12, che dispone, per gli interventi oggetto del terzo periodo, un **adeguamento massimo del 35%** degli **importi** delle **lavorazioni eseguite** o contabilizzate dal direttore dei lavori **dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori**, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali. L'adeguamento è calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzi utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.

Il **comma 492** impone al **MIT** di procedere, **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, ad una puntuale **ricognizione degli interventi finanziati** con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Il comma autorizza, ove necessario, **l'aggiornamento annuale dell'elenco degli interventi**.

Il comma 492 disciplina inoltre le modalità di **copertura finanziaria** dei **maggiori oneri per le stazioni appaltanti** derivanti dall'applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo, ulteriori rispetto all'applicazione della

² Il termine attualmente vigente è stato fissato al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 532, lett. e), della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

normativa vigente concernente il Fondo per le opere indifferibili (articolo 26, comma 7, D.L. 50/2022), stabilendo che esse utilizzano:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento (lettera a));
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti (lettera b)).

Il **comma 493** dispone l'**obbligo** per la **stazione appaltante**, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, di attivare in tempo utile le **procedure per il reintegro delle somme**, anche mediante:

- la riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente;
- ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Clausola di invarianza finanziaria (comma 494)

Il comma 494 reca la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo alle amministrazioni competenti l'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi 555-558
(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

I **commi 555-558, modificati dal Senato**, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche (comma 555). Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori (comma 556). Le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo sono definite con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e i contributi sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità (commi 557 e 558).

Il **comma 555**, al fine di **ridurre l'esposizione a situazioni di rischio** che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un **fondo con una dotazione di 350 milioni di euro** per l'anno 2026.

Il **comma 556, modificato dal Senato**, stabilisce che le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di **contributi** (non più espressamente destinati a soggetti privati, come previsto nel testo iniziale del disegno di legge) **finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali** anche attraverso il **finanziamento di specifiche opere e lavori**, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 557.

Il **comma 557, modificato dal Senato**, dispone che con **decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

Il **comma 558** precisa che i contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

Articolo 1, commi 559-562
(Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009)

I commi 559-562 dell'articolo 1, prevedono interventi in favore del Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009

Il **comma 559** dell'articolo 1 prevede la **proroga** dell'efficacia delle disposizioni di cui all'[articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172](#), fino **all'anno 2026**, autorizzando a tal fine la spesa di **2,85 milioni di euro per l'anno 2026**, di cui **1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere**.

Il **comma 560** innalza il limite massimo di spesa di 1 milione di euro, previsto per l'anno 2026, al limite massimo di spesa di **1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per consentire, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, al Comune di L'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato.

Il **comma 561** prevede che per le finalità connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro per l'anno 2026**.

Il **comma 562** prevede modifiche all'[articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160](#). In particolare:

- a) al comma 2, sesto periodo, in sostituzione di quanto previsto, è assegnato un contributo straordinario dell'importo di **2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026**;
- b) al comma 2 è aggiunto, in fine, un nuovo periodo che prevede che per l'anno **2026** il contributo di cui **all'ottavo periodo** (relativo alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e riassegnazione del relativo personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, nonché per la possibilità che l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere possa, tramite convenzioni con comuni, aprire

sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi) è riconosciuto nella misura di **500.000 euro**.

Articolo 1, commi 563-568
(Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012)

I **commi 563-568** recano disposizioni riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2012, che prevedono:

- l'applicazione della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità per il completamento degli interventi stessi (**comma 563**);
- che il Commissario delegato, presidente della Regione Emilia-Romagna, presenti una relazione al termine dello stato di emergenza e ne disciplina termini e contenuti (**comma 564**);
- la dichiarazione del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale (**comma 565**);
- la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, che succede all'attuale Commissario delegato, autorizzando la spesa necessaria alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario e al finanziamento degli interventi di assistenza tecnica, assistenza alla popolazione, degli interventi sostitutivi per gli eventi sismici e del contributo di autonoma sistemazione (**comma 566, modificato al Senato**);
- disposizioni in merito ai poteri del Commissario straordinario (**comma 567**);
- l'applicazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, per il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori in questione (**comma 568, modificato al Senato**).

Il **comma 563** dispone l'**applicazione**, in quanto compatibili, delle disposizioni della **Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità** ([Legge 40/2025](#)), per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della **Regione Emilia Romagna** in relazione agli **eventi sismici** del 20 e 29 **maggio 2012**, per cui lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 649).

Il citato articolo 1, comma 649, della Legge di bilancio 2025 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la [delibera del 22 maggio 2012](#) e con la [delibera del 30 maggio 2012](#). Gli eventi sismici in parola hanno colpito territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Rilevanti interventi sono stati disposti e disciplinati dal [D.L. 74/2012](#), ad essi dedicato. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [tema web](#) della Camera dei deputati.

Per l'analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025), si veda l'approfondimento seguente.

Il **comma 564** prescrive che il **Presidente della Regione Emilia-Romagna**, attualmente Commissario delegato per il periodo dell'emergenza (come disposto dall'[articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012](#)), trasmette al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza (e conseguentemente del suo incarico), una **relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata**, contenente:

- a) l'indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;
- b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;
- c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi, pendenti alla data di cessazione dello stato di emergenza, relativi al processo di ricostruzione come definito al comma 5;
- d) pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione.

Il **comma 565** dichiara lo **stato di ricostruzione di rilievo nazionale** nei territori della Regione Emilia-Romagna, conseguente agli **eventi sismici** citati, per la **durata di 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale costituisce il presupposto per l'applicazione delle disposizioni della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, come disposto dall'articolo 1 della legge stessa (v. approfondimento).

Il **comma 566** dispone la **nomina**, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, del **Commissario straordinario alla ricostruzione** nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato (ossia il presidente della Regione Emilia-Romagna) ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato. Nel corso dell'esame **al Senato** il comma in esame è stato integrato per specificare che il **subentro** riguarda anche tutti **procedimenti giurisdizionali pendenti e/o non definitivi** ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. e in tutti i rapporti comunque connessi, avvalendosi in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (come previsto dall'articolo 1 del [R.D. 1611/1933](#), Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).

Il comma prosegue disponendo anche che, con uno o più D.P.C.M., previsti dall'articolo 3, comma 2, della citata Legge quadro, si provvede alla

costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario.

Il comma, infine, autorizza la **spesa di 9,6 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, per le spese relative al **funzionamento della struttura di supporto** al Commissario (di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima), all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici. Agli oneri relativi, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima Legge quadro.

Il **comma 567** autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, istituito dal comma precedente⁸, per l'esercizio delle proprie funzioni, a **provvedere anche a mezzo di ordinanze** disciplinate dall'articolo 3, comma 7, della già citata Legge quadro. Il comma precisa tuttavia che in ogni caso restano in vigore, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato per il periodo di emergenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 568, modificato al Senato**, stabilisce che per il completamento degli interventi **di ricostruzione dei territori della Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** si applica l'art. 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024), che disciplinano l'utilizzazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa.

I citati commi 644-646 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito, l'art. 9, comma 1, del D.L. 65/2025 (che ha inserito l'art. 20-novies.1, comma 4, nel D.L. 61/2023) ha previsto l'utilizzo di una quota, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, del Fondo per la ricostruzione, per il finanziamento degli interventi previsti dal programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (cd. PSIRRII) nei territori Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Con l'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 65/2025 è stata prevista, inoltre, la destinazione di una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, delle risorse del suddetto Fondo per interventi vari nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

• ***La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità***

La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità ([Legge 40/2025](#)) ha quale scopo il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrono le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale (**articolo 1**).

L'**articolo 2** disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale e a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile.

La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

L'**articolo 3**, comma 1, disciplina la **nomina del Commissario straordinario** alla ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto:

- del Presidente del Consiglio dei ministri;
- oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. Tale nomina avviene dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale indicato all'articolo 2 della legge quadro.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione può essere individuato:

- nel Presidente della Regione interessata;

- in uno dei Presidenti delle Regioni interessate, in caso di evento calamitoso ultraregionale;

- in alternativa, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Il medesimo procedimento previsto per la nomina del Commissario straordinario è utilizzabile per l'eventuale revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una **relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione**, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.

Il compenso del Commissario straordinario è stabilito secondo le norme previste dall'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione indicate all'articolo 6, comma 1 della legge quadro, confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Si conferma, altresì, quanto indicato dall'articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, che prevede, in sintesi, che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

L'articolo 3, comma 2 prescrive che la costituzione, l'organizzazione e la disciplina della **struttura di supporto del Commissario straordinario** sono stabilite da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. La suddetta struttura di supporto può essere articolata a livello territoriale, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge. Il comma 3 disciplina il passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni non concluse dal commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Tale passaggio viene formalizzato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina per il completamento delle attività e delle funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite al Commissario straordinario, avviene con ordinanze di protezione

civile finalizzate a favorire il rientro nel regime ordinario delle emergenze di rilievo nazionale (previste dall'articolo 26 del codice della Protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018).

Il comma 4 prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale:

a) personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno;

b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.

Il comma 5 dispone sugli oneri per l'istituzione della struttura di supporto, compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale indicato al comma 4, lettera a), del presente articolo, mentre il comma 6 dispone in merito alle funzioni del Commissario e al piano pluriennale di interventi.

L'articolo 3, comma 7 prevede che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si specifica che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie ambientali (D. Lgs. 152/2006) e dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della **Cabina di coordinamento** per la ricostruzione, mentre l'articolo 5 stabilisce l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

L'articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.

La legge quadro disciplina inoltre le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7), gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali (articolo 8), gli interventi di ricostruzione privata (articoli 9 e 12), la relativa procedura di concessione ed erogazione dei contributi (articolo 11), i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati (articolo 10), la disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica (articoli da 13 a 18), il trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (articolo 19), il controllo della Corte dei conti (articolo 20), i profili in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (articolo 21) e di tutela dei lavoratori (articolo 22). Sono poi dettate disposizioni in materia di procedure di liquidazione anticipata del danno (articolo 23) e di

interventi destinati al recupero del sistema produttivo e allo sviluppo (articoli 24 e 25).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo [dossier](#).

Articolo 1, commi 570-573
***(Proroga gestione straordinaria connessa
alla ricostruzione post sisma 2016/17)***

I commi in esame prevedono interventi conseguenti alla proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione successiva al sisma 2016-17.

Il **comma 570, come modificato dal Senato**, dell'articolo 1 prevede, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, **la proroga** del termine della gestione straordinaria sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, fino al **31 dicembre 2026**. Si prevede che le previsioni di cui agli [articoli 3, 50 e 50-bis](#) del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano **per l'anno 2026** nel limite di spesa di **59 milioni di euro**.

Si autorizza ai fini dell'attuazione del medesimo comma la spesa di 59 milioni di euro di cui:

- a) **18,5 milioni di euro** per personale della struttura commissariale e per il personale impiegato in attività emergenziali;
- b) **3 milioni di euro** per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato;
- c) **21,5 milioni di euro** per personale destinato a regioni, province e comuni e del Dipartimento della protezione civile;
- d) **13 milioni di euro** per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco;
- e) **2 milioni di euro** per personale amministrativo contabile, e **1 milione di euro** per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali in comando o in distacco;

Il comma 571, aggiunto dal Senato, prevede che dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli [articoli 3, comma 1](#), e all'[articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma precedente, salvo espressa rinunzia degli interessati

Il **comma 572** prevede che per le spese di personale di cui all'[articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con](#)

[modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è autorizzata la spesa di **470.000 euro per l'anno 2026**.

Il **comma 573** prevede che per la finalità di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, a mezzo di ordinanze, emanate nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata nel limite di spesa di **7,5 milioni di euro per l'anno 2026**. A tale fine è autorizzata la spesa di **7,5 milioni di euro per l'anno 2026**.

Articolo 1, commi 581-582
(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)

I commi in esame prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alcuni termini previsti per la **gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo** nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

Il **comma 581 proroga di un anno**, vale a dire dal 31 dicembre 2025 fino **al 31 dicembre 2026** – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a **deposito temporaneo delle macerie**;
- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le **quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento**;
- al regime giuridico speciale previsto per i **materiali da scavo** suddetti.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine contenuto nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del [decreto-legge n. 189 del 2016](#) (convertito dalla legge n. 229 del 2016).

I termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dall'art. 1, comma 665, della legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). Precedentemente la medesima proroga era stata disposta dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 757, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Il comma 582 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine (recato dall'art. 28-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016) fino al quale è consentito l'**aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione** conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e **destinati al recupero**.

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell'art. 28-bis, l'aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dall'art. 1, comma 665, della legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). Precedentemente la medesima proroga era stata prevista dall'art. 1, comma 424, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 758, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Articolo 1, comma 583

(Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Il comma 583 dell'articolo 1 dispone il riparto delle somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il **comma 583** dell'articolo 1 prevede che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a **5 milioni di euro** complessivi per **l'anno 2026** ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all' [articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Si tratta:

- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
- del c.d. canone antenne (gravante sugli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente). Tali canoni sono stati introdotti in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

La previsione normativa riguarda tutte le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli [allegati 1, 2 e 2-bis](#) al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#).

Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro per l'anno 2026**, che costituisce limite di spesa.

Articolo 1, comma 585
(Compensazione della perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017)

Il comma in esame detta disposizioni necessarie a compensare la perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il **comma 585** prevede che per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è autorizzata la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2026**.

Si fa riferimento nello specifico ai Comuni indicati nell'[Allegato 1](#), [Allegato 2](#) ed [allegato 2 bis](#), oltre ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto menzionati al già citato articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 1, comma 586

(Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016)

Il comma 586 dell'articolo 1 detta disposizioni per la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016.

Il **comma 586** dell'articolo 1 prevede che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata e con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata, **la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026** sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (testo unico pubblico impiego), e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli [19, 21 e 23](#) del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#).

Articolo 1, comma 587

(Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016)

Il **comma 587** proroga fino al 31 dicembre 2026 la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (CDA), previsto nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per tali fini è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 587** modifica l'articolo 9-*duodecies*, comma 2, primo periodo, del D.L. 76/2024, al fine di **prorogare** di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, il **riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tale fine si autorizza la spesa nel limite di **82 milioni di euro per l'anno 2026**.

L'art. 9-*duodecies*, comma 1, del D.L. 76/2024, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l'autonomia sistemazione (CAS). Il comma 2 ha sostituito il CAS con un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024 (termine, su cui ora si interviene, e precedentemente già prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 670 della legge di bilancio 2025), in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del CDA sono stati disciplinati con l'[ordinanza 24 luglio 2024, n. 197](#), emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina “[Contributo per il disagio abitativo](#)” del sito web del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016.

Articolo 1, comma 588
(Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016)

Il comma 588 dell'articolo 1 detta disposizioni finanziarie volte ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori compiti dal sisma del 2016.

Il **comma 588** dell'articolo 1 prevede che al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è implementato lo stanziamento previsto dall'[articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), (originariamente quantificato in **1 milione di euro per l'anno 2025** viene incrementato ad **1 milione di euro per l'anno 2025** e di **1 milione di euro per l'anno 2026**).

Per quanto concerne il Ruolo del **Commissario Straordinario per la Ricostruzione** si segnala il

[Rapporto ricostruzione sisma 2016](#)

Il [Quadro della normativa primaria](#) relativo alle competenze ed ai poteri del Commissario Straordinario

Le [ordinanze adottate dal Commissario straordinario](#)

Articolo 1, comma 589

(Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale)

Il **comma 589** proroga le misure di supporto a favore del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, per lo svolgimento dei procedimenti di attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 in Italia centrale, per una spesa complessiva per il 2026 pari a 3,4 milioni di euro.

Il **comma 589 proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, le misure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 13-*ter* del D.L. 228/2021, destinate ad assicurare al **Commissario straordinario** per la ricostruzione post-sisma 2016, il **supporto** per lo svolgimento di **procedimenti amministrativi**, finalizzati all'attuazione degli investimenti previsti con le **risorse del Fondo complementare al PNRR** nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale.

L'art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1), del medesimo articolo, prevede l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", per gli anni dal 2021 al 2026 (220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026). Le dotazioni 2024 e 2025 sono state ridotte, rispettivamente di 150 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, allocate per gli stessi importi a favore delle annualità 2027-2028 (art. 1, comma 6, lett. b) e comma 8, lett. a), numero 2, del D.L. 19/2024).

Nel dettaglio, il comma in esame **prolunga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità**, stabilita dal comma 1 del citato art. 13-*ter* e attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2025, a favore del Commissario in questione **di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti, nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026**, per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

La norma in esame prolunga altresì **fino al 31 dicembre 2026** quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 13-*ter*, al fine di consentire al Commissario in questione, anche per il 2026, **di avvalersi**, mediante apposite

convenzioni, nel limite annuo di spesa di **2,5 milioni di euro**, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - **INVITALIA**.

Per quanto sopra stabilito, la norma in esame autorizza complessivamente **una spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026**.

Le due misure, ora estese fino al 2026, sono state oggetto di proroga per gli anni 2023 e 2024 ad opera del comma 760 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e per l'anno 2025 ad opera del comma 672 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

Articolo 1, comma 590
(Proroga stato d'emergenza sisma 2016)

Il comma 590 dell'articolo 1 prevede la proroga dello stato d'emergenza deliberato a seguito del sisma 2016.

il **comma 590** dell'articolo 1, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, interviene sull'[articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con l'inserimento del comma 4-*decies* con cui si proroga lo stato di emergenza (la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2025), fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 1, commi 592-594
(Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23)

I commi 592-594 dell'articolo 1 prevedono la cessazione dei contributi per autonoma sistemazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le Marche e l'Umbria nel 2022-23, nonché, a far data dalla cessazione del contributo e fino al 31 dicembre 2026, il riconoscimento di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

Il **comma 592** dell'articolo 1, **come modificato nel corso dei lavori parlamentari**, prevede che a decorrere dal **1° gennaio 2026** è disposta la cessazione del contributo per **l'autonoma sistemazione** a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Si prevede che a far data dalla cessazione del contributo e fino al **31 dicembre 2026**, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023. È riconosciuto, nel limite **di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026**, un contributo denominato "Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 34, da adottarsi entro il **28 febbraio 2026**, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo, emanate ai sensi dell'[articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) e dell'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#). Tale contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma successivo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo

non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 593** prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma precedente, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del governo, con ordinanze *extra ordinem* emesse nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Il contributo di cui al comma precedente è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Il **comma 594, come modificato nel corso dei lavori parlamentari**, prevede che al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di **2,5 milioni di euro per l'anno 2026**. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Articolo 1, commi 596-597

(Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017).

I commi 596-597 dell'articolo 1 prevedono la **proroga del termine per la gestione straordinaria**, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2016 e 2017, nonché **lo stanziamento necessario** alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Il **comma 596** dell'articolo 1 prevede che il termine per la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2016 e 2017, è prorogato al **31 dicembre 2026**. Per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026**, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo relativo all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 con ordinanze adottate, ai sensi dell'[articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130](#) secondo cui il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

Il **comma 597** prevede che è autorizzata la spesa di **4.550.000 euro per l'anno 2026**, di cui:

a) **1.409.000 euro** per le finalità di cui all'[articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130](#);

- b) **641.000 euro** per le finalità di cui all' articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
- c) **1,5 milioni di euro** per le finalità di cui all' articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- d) **1 milione di euro** per le finalità di cui all' articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Articolo 1, commi 598-599
(Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022.)

I commi 598-599 dell'articolo 1 prevedono disposizioni necessarie ad assicurare le attività di assistenza alla popolazione compita dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il **comma 598 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare**, prevede che per le attività di assistenza alla popolazione previste dal codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa di **1,8 milioni di euro per l'anno 2026**. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il **comma 599 dell'articolo 1** prevede che per le finalità di assicurare ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di **1,7 milioni di euro per l'anno 2026**. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le medesime finalità, è autorizzata la spesa di **900.000 euro per l'anno 2026**.

Articolo 1, commi 600-603
(Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'Area Etnea)

Il **comma 600** proroga al 31 dicembre 2026: i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e del relativo personale, e i termini per le assunzioni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, da parte della città metropolitana di Catania, autorizzando una spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026. Il **comma 601** consente, inoltre, alla città metropolitana di Catania la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro della PA previsti dalla normativa vigente. Il **comma 602** provvede a rifinanziare il Fondo per la ricostruzione, istituito per i suddetti eventi sismici, per 800.000 euro per l'anno 2026, per la stipula di convenzioni sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso. Il **comma 603** proroga fino 31 dicembre 2026, il riconoscimento, con riferimento ai comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, del contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», autorizzando a tale fine una spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.

Commissari straordinari, gestione straordinaria e assunzioni per Campobasso e Catania

Il **comma 600 proroga di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026** i termini – indicati dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019 – di **durata della nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione** nei territori dei comuni della provincia di **Campobasso** colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di **Catania** colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative **gestioni straordinarie**. La medesima proroga di un anno (cioè dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) è prevista, dal comma in esame, anche per i termini relativi alle **strutture commissariali** e al **personale**, previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019, nonché per i termini per **assunzioni in deroga** ai vincoli di

contenimento della spesa di personale **da parte della città metropolitana di Catania** previsti dall'art. 14-bis del D.L. 32/2019.

A tale fine è autorizzata la **spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026**, di cui:

- a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti, per le **assunzioni a tempo determinato** consentite, in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della **città metropolitana di Catania**, dal citato articolo 14-bis del D.L. n. 32 del 2019;
- b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il **funzionamento** della **struttura** di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della **città metropolitana di Catania**, dal citato articolo 18 del D.L. n. 32 del 2019;
- c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il **funzionamento** della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della **provincia di Campobasso**, dal medesimo articolo 18 del D.L. n. 32 del 2019.

Si ricorda che i suddetti termini temporali, previsti in origine fino al 31 dicembre 2021, sono stati oggetto di successive proroghe dal 2022 al 2025 (art. 1, comma 463 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), art. 1, comma 733 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1, comma 433 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e art. 1, comma 689 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024)).

Il **comma 601** precisa che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei **contratti di lavoro** del personale dei comuni della **città metropolitana di Catania**, previsti dal citato articolo 14-bis del D.L. n. 32 del 2019 (vedi *supra*), sono effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti di durata previsti dal D. Lgs. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei compatti del pubblico impiego, e in deroga ai limiti previsti agli articoli 19, 21 e 23 del D. Lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), riguardanti, rispettivamente, l'apposizione del termine al contratto di lavoro e la sua durata massima (art. 19), le proroghe e i rinnovi (art. 21) e le limitazioni quantitative dei contratti a tempo determinato (art. 23).

Tale disposizione è stata oggetto di proroga per il 2024 e il 2025, rispettivamente, dall'art. 1, comma 434 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e dall'art. 1, comma 690 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

Rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione

Il **comma 602** rifinanza per **800.000 euro, per l'anno 2026**, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai suddetti eventi sismici, istituito dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 32/2019, per la copertura degli oneri

derivanti dalle **convenzioni** stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 32/2019, sottoscritte dal **Commissario** alla ricostruzione nei territori dei comuni della **provincia di Campobasso**.

L'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 32/2019 consente per le attività dei suddetti Commissari di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8 del medesimo D.L. 32/2019.

Il **comma 603**, che modifica il comma 692 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), **proroga** di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, il riconoscimento per i comuni della **Città metropolitana di Catania** colpiti dal sisma del 2018 del contributo denominato **«contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»**. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 692 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 prevede, nello specifico, il riconoscimento del richiamato contributo in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione (cessato, ai sensi del comma 691 del medesimo art. 1 della legge di bilancio 2025, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, cioè dal 31 dicembre 2024), la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze commissariali. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Articolo 1, commi 604-607
**(Disposizioni per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna,
 Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024)**

I **commi 604-607** – al fine di ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi, a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché, nei mesi di settembre e ottobre 2024, nei territori della regione Emilia-Romagna – prevedono:

- la proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2026, del termine di durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione, nonché l'autorizzazione di spesa (nel limite massimo complessivo di 10,55 milioni di euro) necessaria alla copertura, per l'anno 2026, degli oneri conseguenti (**comma 604**);
- la proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione in deroga alle facoltà assunzionali vigenti. Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata la spesa complessiva di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Tali risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza (**comma 605**).

Il **comma 606**, **introdotto dal Senato**, integra la disciplina della struttura di supporto al Commissario, al fine di modificare le modalità per il conferimento di un numero massimo di 2 incarichi di livello dirigenziale non generale.

Il **comma 607**, **introdotto dal Senato**, consente al Commissario di destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale ad esso intestata per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di 400 milioni di euro, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica individuati sulla base di indirizzi adottati dal Commissario medesimo entro il 30 aprile 2026, d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e sentita la Cabina di coordinamento. Viene altresì stabilito che il Commissario assicura il monitoraggio trimestrale delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata, dandone anche comunicazione sul proprio sito internet istituzionale.

I **commi 604 e 605** recano disposizioni finalizzate ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli **eventi alluvionali**:

- verificatisi, a far data **dal 1° maggio 2023**, nei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche**;

- verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna.

Si ricorda che le attività di ricostruzione nei territori citati sono disciplinate, per quanto precisato dall'art. 20-bis, commi 1 e 1-bis, del D.L. 61/2023, dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge³.

Tali attività sono affidate (dall'art. 20-ter del D.L. 61/2023) ad un apposito Commissario straordinario alla ricostruzione, in carica (ai sensi del comma 1 del citato art. 20-ter) fino al 31 dicembre 2024. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 693, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

Per approfondire il quadro normativo e per ulteriori informazioni sulla gestione commissariale relativi ai territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione si rinvia alla scheda web ["L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023"](#).

Nello specifico, per gli eventi calamitosi in questione si prevede:

- la **proroga** di un anno, vale a dire **fino al 31 dicembre 2026**, del termine di durata **dell'incarico commissariale** (comma 604, primo periodo);

- l'**autorizzazione di spesa** necessaria alla copertura, **per l'anno 2026**, degli oneri conseguenti dalla proroga (comma 604, periodi secondo e terzo). Viene pertanto autorizzata, per il 2026, la spesa nel limite massimo di **3,05 milioni di euro** per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della relativa struttura di supporto, nonché la spesa di **7,5 milioni di euro** per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni (previste dall'art. 20-ter, comma 8, del D.L. 61/2023) mediante le quali il Commissario si avvale delle strutture di amministrazioni pubbliche, di organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni

³ L'art. 20-bis, comma 1, del D.L. 61/2023, stabilisce che le disposizioni di tale articolo e degli articoli 20-ter e seguenti disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso a tale decreto. Il successivo comma 1-bis ha esteso l'ambito di applicazione individuato dal comma precedente, stabilendo che, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni degli articoli 20-bis e seguenti si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi emergenziali disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di protezione civile.

Per completezza si ricorda anche quanto previsto dal comma 2, in base al quale le disposizioni degli articoli 20-bis e seguenti possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nel succitato allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (relative ai territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023), nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 (relative ai territori colpiti dagli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna). Per tali territori viene precisato che, in caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis.

Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate;

- la **proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato di regioni ed enti locali, compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione, autorizzati dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge (comma 605, primo periodo).** Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata (dal secondo periodo del comma 605) la **spesa complessiva di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028** (euro 3.195.286 per l'anno 2026, euro 4.697.149 per l'anno 2027 ed euro 3.262.415 per l'anno 2028). Tali importi (in base al disposto del terzo periodo del comma in esame) sono **versati nella contabilità speciale intestata al Commissario** straordinario, per il successivo **riparto** da effettuare **con apposita ordinanza**.

Il comma 8-bis dell'art. 20-septies del D.L. 61/2023 ha autorizzato le regioni e gli enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi (elevati a 36 dal comma in esame) decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027 (termine prorogato al 31 dicembre 2028 dal comma in esame), fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti. Lo stesso comma dispone che la ripartizione di tali unità tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con apposita ordinanza, d'intesa con le regioni interessate, e prevede le autorizzazioni di spesa per la copertura degli oneri conseguenti, ma limitatamente agli esercizi 2023-2025 (per tale motivo il comma in esame reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, in ragione del nuovo termine del 31 dicembre 2028 previsto dal medesimo comma).

Il successivo comma 8-ter dispone che, a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma precedente è incrementato, con le medesime modalità, fino a un massimo di 25 unità (di cui un dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori). Viene altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti per gli anni 2025-2027 e stabilito che all'attuazione di quanto previsto dal medesimo comma si provvede con ordinanza commissariale.

Il comma 606, introdotto dal Senato, integra la disciplina della **struttura di supporto al Commissario** in questione (recata dall'art. 20-ter del D.L. 61/2023), stabilendo che – fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di personale previsti dal comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 20-ter, nonché il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della citata struttura di supporto - il Commissario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli **incarichi di livello dirigenziale non generale** previsti alla

lettera b) del comma 4-*bis* dell'art. 20-*ter*, **nel limite massimo di due unità**, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Si ricorda che, in base al comma 2 dell'art. 20-*ter* del D.L. 61/2023, con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni (disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge). Lo stesso comma precisa che la predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

Il successivo comma 2-*bis* (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 7 maggio 2025, n. 65) ha previsto che, entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma precedente, il Commissario straordinario è autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto.

In attuazione di tale disposizione è stata emanata l'[ordinanza commissariale n. 44 del 21 maggio 2025](#). Tale ordinanza dispone – in linea con quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 20-*ter* del D.L. 61/2023 – che alla struttura di supporto è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di 50 unità, dipendente delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda inoltre che il comma 4-*bis* dell'art. 20-*ter* citato dispone, tra l'altro, che la struttura di supporto, come riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis*, è costituita:

- da 22 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 2 dirigenti di livello generale e 5 dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti (lettera a));

- e da 28 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 3 dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, mediante il conferimento, da parte del Commissario straordinario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, da definire mediante apposite convenzioni (lettera b)).

Il comma 607, introdotto dal Senato, integra la disciplina della ricostruzione privata, prevista dall'art. 20-*sexies* del D.L. 61/2023.

L'integrazione è volta a consentire al Commissario straordinario – all'esito della cognizione dei soggetti interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata (prevista dall'art. 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*ter*) – di **destinare una quota delle risorse disponibili** nella contabilità speciale ad esso intestata **per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di 400 milioni di euro, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica**.

Si ricorda che la citata lettera f-*ter*) – introdotta dal D.L. 65/2025 – dispone, tra l'altro, che il Commissario definisce le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della cognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata in conseguenza di tutti gli eventi

calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi medesimi. In attuazione di tale disposizione è stata emanata l'[ordinanza commissariale 21 agosto 2025, n. 52](#).

L'individuazione di tali interventi urgenti avviene **in conformità ad appositi indirizzi** coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, **adottati dal Commissario straordinario**:

- **entro il 30 aprile 2026**;
- d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;
- e sentita la Cabina di coordinamento (che coadiuva il Commissario ed è disciplinata dall'art. 20-*quater* del D.L. 61/2023).

L'integrazione in esame dispone altresì che il Commissario straordinario assicura il **monitoraggio**, con cadenza **trimestrale**, **delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata**, dandone anche comunicazione sul proprio sito internet istituzionale.

Articolo 1, commi 608-611

(Disposizioni per il contrasto della crisi idrica)

I **commi 608 e 609**, sui quali è intervenuta una **modifica di carattere formale** operata **dal Senato**, recano una serie di modifiche alla disciplina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità). Nel dettaglio si prevede:

- l'individuazione, con provvedimento commissoriale da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, degli interventi urgenti, per la realizzazione dei quali è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per il 2026 (comma 608, lett. *a*);
- la proroga di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario (comma 608, lett. *b*, n. 1)) e la copertura dei maggiori oneri che ne derivano, mediante un'autorizzazione di spesa pari complessivamente a circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027 (comma 609);
- la modifica dei compiti attribuiti al Commissario, al fine di eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo e, al contempo, di potenziare le funzioni di coordinamento ad esso attribuite (comma 608, lett. *b*, n. 2)).

Il **comma 610**, **introdotto dal Senato**, rinnova, anche per gli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta, per gli anni 2024-2025, per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica.

Il **comma 611**, **introdotto dal Senato**, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente.

Il **comma 608, lettera *a***, inserisce un nuovo comma 5-*bis* all'art. 1 del D.L. 39/2023 che prevede che il c.d. **Commissario per la siccità** – in coerenza con le iniziative formulate, nelle relazioni presentate alla Cabina di regia per la crisi idrica ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, da una serie di commissari (v. *infra*), compreso il Commissario per la siccità – **individua**, con apposito provvedimento da adottarsi **entro il 31 gennaio 2026**, **gli interventi urgenti da realizzare**.

Per la realizzazione di tali interventi è **autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026**, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Viene inoltre stabilito che alla realizzazione degli interventi in questione **provvede il Commissario in via d'urgenza**.

È inoltre prevista la **revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo** delle stesse **entro il 31 dicembre 2026**. Le risorse revocate sono versate tempestivamente dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che con il D.L. 39/2023 sono state introdotte disposizioni per il contrasto della scarsità idrica nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Tra le principali disposizioni recate da tale decreto-legge (per una trattazione più approfondita si rinvia al paragrafo [“L'emergenza idrica”](#) della scheda web “Acque”) si segnalano, in particolare:

- l'istituzione (prevista dall'art. 1), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la crisi idrica, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica;
- la nomina (prevista dall'art. 3) di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità).

L'art. 1, nel disciplinare i compiti della Cabina di regia, dispone tra l'altro, al comma 11, che i Commissari individuati dal medesimo comma sono tenuti a riferire periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari tenuti a tale adempimento, come individuati dal comma 11, sono: il Commissario per la siccità; i c.d. Commissari sblocca cantieri (cioè quelli nominati ai sensi del D.L. 32/2019); i Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico; il Commissario unico nazionale per la depurazione e il riuso delle acque reflue; i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi del Codice della protezione civile, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023; ecc.

Il comma 608, lettera b), n. 1), modifica il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 39/2023 al fine di disporre la **proroga** di due anni, vale a dire dal 31 dicembre 2025 fino al **31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario per la siccità**.

Come detto in precedenza, l'art. 3 del D.L. 39/2023 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Lo stesso articolo, al comma 1, dispone inoltre che il Commissario in questione resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2025. Tale ultimo termine è prorogato di due anni dalla norma in esame. In attuazione del citato art. 3, con il [D.P.C.M. 4 maggio 2023](#) l'incarico commissoriale è stato attribuito a Nicola Dell'Acqua. Tale incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con il [D.P.C.M. del 19 dicembre 2023](#) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2025 con il [D.P.C.M. 29 ottobre 2024](#).

Il comma 608, lettera *b*), n. 2), modifica i compiti attribuiti al Commissario in questione. La novella interviene sull'elenco dei compiti commissariali recato dal comma 3 dell'art. 3 del D.L. 39/2023, al fine di:

- **eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo;**

Sono infatti soppressi i seguenti compiti, previsti dalle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del citato comma 3:

b) acquisire dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate sul territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate entro il 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2023);

c) provvedere alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;

d) acquisire i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati dagli enti di governo degli ambiti territoriali idrici;

f) verificare e monitorare lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo;

g) effettuare una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo.

- **mantenere in capo al Commissario solo funzioni prevalentemente di coordinamento;**

Sono infatti mantenuti, senza alcuna modifica, i seguenti compiti, previsti dalle lettere *a*), *e*), *h*), *h-bis*) e *h-ter*) del succitato comma 3:

h) collaborare con le regioni e supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia;

h-*bis*) coordinare la ricognizione delle risorse investite dalle autorità di bacino distrettuali in interventi contenuti nelle programmazioni statali dell'ultimo quinquennio;

h-*ter*) verificare e coordinare la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, formulata dal Commissario medesimo sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali.

- **potenziare ulteriormente i compiti di coordinamento.** Sono infatti attribuiti al Commissario i seguenti nuovi compiti (mediante l'inserimento, al succitato comma 3, delle nuove lettere *h-quater*), *h-quinquies*) e *h-sexies*):

h-*quater*) coordinare l'attività delle autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-*bis*. Nel corso dell'esame **al**

Senato è stato precisato che il comma 3-*bis* a cui si fa riferimento è quello dell'articolo 1 del D.L. 39/2023.

Tale comma ha previsto l'approvazione da parte della Cabina di regia, entro il 30 giugno 2024, della proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Tale proposta (ai sensi del successivo comma 4-*ter*) è elaborata dal Commissario straordinario sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali.

Informazioni sull'iter e i contenuti della proposta sono rinvenibili nel [paragrafo 4.6](#) della Relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica relativa all'anno 2024 (Doc. CCXXXVII, n. 1).

h-*quinquies*) promuovere e coordinare l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;

h-*sexies*) coadiuvare gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Il comma 609 reca disposizioni di **copertura dei maggiori oneri derivanti dalla proroga** biennale dell'incarico commissoriale prevista dal comma 608, lettera *b*), n. 1).

A tal fine viene autorizzata la **spesa complessiva di circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027**, così ripartita:

- 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario;

Nel disciplinare la figura commissariale, l'art. 3, comma 1, del D.L. 39/2023 dispone che agli oneri derivanti dal compenso riconosciuto al Commissario si provvede “nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione”.

- 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura di supporto al Commissario disciplinata dall'art. 3, comma 6 del D.L. 39/2023.

Tale comma 6 dispone che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, e ne disciplina la costituzione e la composizione. Lo stesso comma, inoltre, precisa che “la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario” e, per il suo funzionamento, autorizza la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 610, **introdotto dal Senato**, rinnova, anche per gli **anni 2026 e 2027**, l'autorizzazione di spesa di **150.000 euro** disposta, per gli anni 2024-2025, dal comma 10 dell'art. 1 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai **compensi degli esperti o consulenti di**

cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (**DIPE**) per l'esercizio delle funzioni di **segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica** istituita dal medesimo art. 1 del D.L. 39/2023.

Si ricorda che il comma 10 dell'art. 1 (come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 75/2023) prevede che, per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della citata Cabina, il DIPE può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti:

- da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è opportunamente riorganizzato;

- ai quali compete un compenso fino a un importo massimo annuo di 75.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Per tali finalità, il medesimo comma 10, ha autorizzato la spesa di 87.500 euro per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024 e, in virtù della modifica operata dall'art. 1, comma 7, del D.L. 202/2024 (c.d. milleproroghe), di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2025.

Ai relativi oneri, in base al disposto del penultimo periodo del comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Il comma 611, introdotto dal Senato, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Articolo 1, comma 612

(Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania)

Il comma 612 dell'articolo 1, per l'anno 2026 prevede il rifinanziamento del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.

Il **comma 612** dell'articolo 1 prevede che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea è rifinanziato di **10 milioni di euro per l'anno 2026**, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui agli [articoli 9](#) e [13 del decreto legge n. 32 del 2019](#), nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

Articolo 1 comma 613

(Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

Il comma 613 dell'articolo 1 prevede l'incremento di un importo pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Il **comma 613** dell'articolo 1 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, **comma 6 (riferimento corretto con modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare)**, [decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77](#), come rifinanziata dalla [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sia incrementata di un importo pari a **100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Nei territori colpiti dal sisma sono stati disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

a) la **concessione di contributi a fondo perduto**, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la **concessione di contributi**, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a

preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali;

f) la **concessione di indennizzi** a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Articolo 1, comma 614

(Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022)

Il **comma 614** dell'articolo 1 prevede un'autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia nel 2017 e nel 2022.

Il **comma 614** dell'articolo 1 prevede il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia.

Per tali interventi è autorizzata la spesa complessiva di **20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027**, di cui una quota pari a **16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027**.

Tale quota è finalizzata al riconoscimento di contributi per la **ricostruzione privata** (di cui all'articolo 20 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109) e al finanziamento degli interventi relativi alla **ricostruzione pubblica** (di cui all'art. 26 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109).

Interventi di edilizia privata.

In particolare per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

Si tratta di opere di **edilizia pubblica** riguardanti le seguenti attività:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica;

c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

Una quota pari a **4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027** è stata prevista per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico e per quelli relativi alla predisposizione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme.

Articolo 1, comma 615

(Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23)

Il comma 615 dell'articolo 1 prevede risorse per interventi di ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23.

Il **comma 615, dell'articolo 1**, prevede un'autorizzazione di spesa per gli **interventi di ricostruzione privata** nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028**.

Il Commissario straordinario provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti.

Sulla contabilità speciale confluiscano anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Articolo 1, comma 619

(Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione)

Il **comma 619, introdotto al Senato**, permette di utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture commissariali istituiti dalla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (L. 40/2025). È prevista inoltre la ripartizione del Fondo per la ricostruzione (1,5 miliardi nel 2027 e 1,3 miliardi dal 2028), anche attraverso decreti emanati dall'autorità politica delegata alla ricostruzione, tenendo conto, altresì, dell'esigenza di assicurare, attraverso i previsti rifinanziamenti, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il **comma 619, introdotto al Senato**, modifica i commi 644 e 645 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024), che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In primo luogo, la norma in esame **integra il comma 644** per specificare che il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa **utilizza** anche i rifinanziamenti dei **Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture dei Commissari straordinari**, istituiti presso il MEF, e previsti dall'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, vedi *infra*).

Si provvede, inoltre, a sostituire il disposto contenuto nel **comma 645**, che stabilisce che le risorse del Fondo per la ricostruzione del richiamato comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Con la **sostituzione del comma 645** ad opera dell'intervento in esame, si stabilisce la possibilità di ripartire le risorse del **Fondo per la ricostruzione**

anche attraverso uno o più decreti dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, tenendo conto, altresì, dell'esigenza di **assicurare**, attraverso il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento del citato articolo 6 della citata legge 40/2025, **una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale** (vedi *infra*) disciplinati dall'articolo 2 della legge 40/2025.

Lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale è deliberato, ai sensi dell'**art. 2 della legge 40/2025**, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. Tale delibera è adottata quando, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, non è possibile procedere al rientro in ordinario attraverso gli strumenti previsti dal Codice della Protezione civile ed è quindi necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite. Lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale ha una durata massima di 5 anni, prorogabile fino ad un massimo di 10 anni, ed è adottato nell'ambito dei territori per cui è stato preventivamente dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

L'articolo 6 della legge 40/2025 disciplina, tra l'altro, l'istituzione e il funzionamento del Fondo per la ricostruzione, riguardante le risorse economiche finalizzate agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, e del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Tali somme sono successivamente trasferite alla contabilità speciale gestita dal Commissario straordinario nominato per l'emergenza. Il Fondo per la ricostruzione è rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1 della legge 40/2025. Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

L'art. 9, comma 1, della legge 40/2025 prevede per la **ricostruzione privata** nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione da definirsi con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale prevista all'articolo 2 della medesima legge 40/2025. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato. Le suddette risorse per la ricostruzione privata sono quindi iscritte nel fondo per la ricostruzione istituito dall'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario. L'art. 13, comma 1, della legge 40/2025 disciplina invece gli interventi di **ricostruzione di beni pubblici**, stabilendo che le risorse

economiche stanziate sono anch'esse iscritte nel richiamato fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale commissariale.

Articolo 1, comma 620
(Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)

La disposizione, **introdotta nel corso dell'esame parlamentare**, modifica la disciplina relativa alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

Il comma in esame introduce all'art. 1, il comma 620 che prevede modifiche alla [legge 18 marzo 2025, n. 40](#). In particolare:

- a) all'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole "e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1" sono soppresse;
- b) all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, le parole "come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" e, al quarto periodo, le parole "si provvede con successivi provvedimenti legislativi" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";
- c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2" sono sostituite da quelle: "sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge";
- d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione";
- e) all'articolo 10, comma 1, le parole "Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge" sono sostituite dalle seguenti: "Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto";

f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2.

g) all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, le parole "come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1" sono soppresse.

Articolo 1, comma 621
(Ricostruzione privata sisma Abruzzo)

La disposizione, **introdotta nel corso dell'esame parlamentare**, reca disposizione in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici in Abruzzo.

La disposizione in esame introduce all'art. 1, il comma 621, che prevede modifiche all' [articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), in materia di ricostruzione post-sisma in Abruzzo. Nello specifico è soppressa la previsione che introduceva il requisito dell'interesse storico-artistico degli immobili pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cui il CIPE può destinare finanziamenti per la ricostruzione e la riparazione.

Articolo 1, comma 624
(Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR)

L'articolo 1, comma 624, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione.

La disposizione in commento, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, modifica l'[articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), inserendo dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", le parole: «nonché, nel limite del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d'asta».

Si prevede che resti ferma la disciplina del fondo di cui all'[articolo 26, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91](#).

Articolo 1, commi 629 e 630
*(Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)*

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, modifica la disciplina contenuta nel decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

La disposizione in commento modifica l'[articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111](#) in tema di ricostruzione post-calamità ed interventi di protezione civile.

In particolare aggiunge al comma 7, in fine, nuovi periodi.

Nello specifico si prevede che fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.

Modifica il comma 12 sopprimendo il secondo periodo.

Al terzo periodo sopprime le parole: "indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data" e sostituisce le parole "detta Struttura di supporto" con: "la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984".

Al terzo periodo si prevede la soppressione della Struttura di supporto di cui al precedente periodo a far data dal **31 gennaio 2026**.

Si sostituisce il comma 13 con una nuova previsione in virtù della quale al fine di definire i procedimenti giudiziari ed il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il **1° gennaio 2026**, il Commissario straordinario è nominato Commissario Liquidatore della gestione commissariale di cui all'[articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984](#). Il Commissario Liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del **31 dicembre 2025** o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente

il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario Liquidatore può avvalersi mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011](#).

Viene sostituito il comma 14 con una nuova previsione in virtù della quale a decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'[articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887](#), e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della [Legge Regionale della Campania n. 1 del 30 gennaio 2008](#). A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 ed accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di **80 milioni di euro** complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario provvede alla rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica ed impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo.

Infine, si prevede che all'[articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111](#) le parole "quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter" sono sostituite dalle seguenti: "quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario,"

Articolo 1, commi 631-633

(Misure in materia di protezione civile)

Il **comma 631**, destina al **Fondo regionale di protezione civile** risorse pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029.

Il **comma 632** reca uno stanziamento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale**.

Il **comma 633** destina 2,35 milioni per l'anno 2026 al fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del **sistema di allarme pubblico IT-alert**.

Il **comma 631** modifica l'articolo 2, comma 4, del [decreto-legge n. 95 del 2025](#) (come convertito dalla legge n. 118 del 2028). Tale comma 4 attribuisce al **Fondo regionale di protezione civile**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione in esame attribuisce al medesimo Fondo ulteriori risorse, pari a **40 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 40 milioni annui a decorrere dal 2029**.

Riguardo al Fondo in esame, si veda il *box*, in calce alla presente scheda.

Il **comma 632** modifica l'art. 1, comma 448, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022) che autorizza lo stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale** verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

La disposizione in esame destina alle suddette finalità ulteriori risorse **pari a 50 milioni di euro per il 2027** (prevedendo per tale anno la somma complessiva di 100 milioni) e risorse pari a **50 milioni per il 2028**.

La legge di bilancio per il 2022, articolo 1, comma 448, ha previsto risorse per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Tale stanziamento è destinato anche alle cognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2023 (di conversione del presente decreto-legge n. 3 del 2023 che ha modificato il citato

comma 448), relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

La disposizione si applica anche - a seguito di ulteriori modifiche al citato comma 448 introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024 - agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, alle seguenti condizioni:

- la riconoscizione dei fabbisogni relativi all'evento è stata completata alla data del 1° giugno 2024;
- per l'evento non sono stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.

Le disposizioni operative per la concessione dei contributi a valere sulle somme previste dal menzionato comma 448 sono dettate dalle Ordinanze di protezione civile: [13 ottobre 2022, n. 932](#) (eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020); [21 giugno 2023, n. 1009](#) (eventi 2019 e 2021, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2023, come convertito); [19 luglio 2024, n. 1089](#) (eventi 2021); [n. 1158 del 29 agosto 2025](#) (eventi 2022 e 2023).

Si ricorda che lo **stato di emergenza nazionale** disciplinato dall'art. 7 del Codice della protezione civile ([decreto legislativo n. 1 del 2018](#)) elenca tre tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, individuando al comma 1, lettera c), le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinano, conseguentemente, l'emanazione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 24 del Codice medesimo.

Il **comma 633** modifica l'art. 1, comma 674, della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio per il 2023). Tale comma 674 prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

Con la **novella** in esame si prevede la dotazione di **2,35 milioni per l'anno 2026**.

IT-alert è il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici. IT-alert nasce con l'obiettivo di coprire "l'ultimo miglio" dell'informazione in ambito di protezione civile e quindi raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.

Per ulteriori informazioni su IT-alert, si veda il sito: <https://www.it-alert.it/it/>.

• *Il Fondo regionale di protezione civile*

Il Fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorre agli interventi diretti a fronteggiare emergenze derivanti da eventi calamitosi che per loro natura o estensione comportano l'**intervento coordinato di più enti o amministrazioni** e richiedono **mezzi e poteri straordinari, in periodi di tempo limitati e predefiniti**, come **disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome**. Si tratta degli interventi previsti dall'[articolo 7, comma 1, lettera b](#)), del medesimo codice di protezione civile. In attuazione del citato articolo 45 del codice, il [d.P.C.m 13 luglio 2022](#) (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2022, n. 231) dispone circa i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto concerne la **destinazione delle risorse** attribuite al **Fondo regionale di protezione civile** dal citato art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2025, il comma 5 del medesimo art. 2 prevede che:

1. il **40 per cento** delle risorse sia destinata al **potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**;
2. il **60 per cento** sia destinata al concorso agli interventi e alle misure urgenti per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'**emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge**.

La disposizione di cui al punto n. 1 si applica a condizione che la Regione o la Provincia autonoma interessata abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice medesimo. Tali norme stabiliscono nei casi di emergenze che coinvolgano più enti o amministrazioni - secondo quanto previsto dal più volte citato articolo 7, comma 1, lettera b), del codice - che le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscano provvedimenti con finalità analoghe alle deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale oppure alle ordinanze di protezione civile.

Il comma 6 del medesimo art. 2 stabilisce che la **quota del 40 per cento** - destinata al potenziamento delle strutture di protezione civile regionali e degli enti locali - sia ripartita e trasferita a ciascuna regione secondo le disposizioni dettate dal citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022, ai seguenti articoli:

- art. 1, comma 1, il quale prevede il Fondo regionale di protezione civile sia ripartito con i seguenti criteri:
 - 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale **quota fissa**;
 - 15% ripartito proporzionalmente alla **popolazione** residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
 - 15% ripartito proporzionalmente alla **superficie** territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
 - 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, **rischio molto elevato ed elevato o equivalenti** individuate per il rischio frana nei piani di assetto **idrogeologico** (art. 67 del decreto legislativo n. 152

- del 2006) e, per il rischio **alluvione**, nei piani di gestione del rischio alluvioni (decreto legislativo n. 49 del 2010);
- 15% ripartito in funzione della popolazione residente in **comuni classificati in zona sismica 1 e 2**;
 - art. 2, comma 1, primo e terzo capoverso, il quale prevede che le Regioni utilizzino le risorse loro assegnate per la realizzazione di **programmi** secondo le seguenti linee di intervento:
 - ripristino della capacità di risposta alle emergenze in considerazione dell'**intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi** delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il **ricondizionamento**, alla **manutenzione straordinaria** e al **reintegro** delle **attrezzature e dei mezzi** impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;
 - **potenziamento** (per una quota non inferiore al 30%) **del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio.
 - art. 2, comma 2, il quale stabilisce che i **programmi** qui sopra illustrati, dopo l'approvazione delle regioni interessate, siano trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni; quest'ultimo Piano generale viene trasmesso dalla Conferenza unificata al Dipartimento della protezione civile (secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. in esame);
 - art. 3 e 4, che dispongono, rispettivamente sulle **modalità di trasferimento** e sulla **premialità**, con esclusione dei riferimenti agli interventi “di tipo b)”, ossia i più volte richiamati interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile;
 - art. 5, inerente al **monitoraggio degli interventi**, che pone in capo alle Regioni l'obbligo di trasmettere relazioni semestrali al Dipartimento della protezione civile, presso il quale è costituito apposito gruppo di lavoro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 dell'art. 2 demanda ad apposito **decreto** le disposizioni relative riparto della **quota del 60 per cento**, in deroga al citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022.

Si prevede, quindi, con riferimento alla quota del 60 per cento, che i criteri di riparto, le modalità di trasferimento, il monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione da parte delle regioni delle richieste e la relativa istruttoria e valutazione siano disciplinati con **decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unifica. Tale decreto è adottato **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Rimane ferma la **necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 1, comma 677

(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)

Il comma 677, introdotto dal Senato, proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l'anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il comma in esame **proroga al 31 luglio 2026** il termine (fissato al 30 aprile 2026, dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, primo periodo, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono **approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva**.

Si ricorda che il citato comma 5-*quinquies* ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013⁴) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Il comma in esame **proroga altresì**, dal 30 aprile al 31 luglio 2026, il **termine contemplato dal secondo periodo del comma 5-*quinquies*** succitato.

Tale secondo periodo dispone che “nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento (data che viene prorogata al 31 luglio dalla norma in esame, *n.d.r.*), il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”.

Il terzo ed ultimo periodo del comma 5-*quinquies* in questione dispone infine che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

⁴ Il citato comma 683 dispone, tra l'altro, che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. In proposito, si ricorda che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione.

Articolo 1, commi 692-694

(Istituzione del Parco nazionale "Costa dei Trabocchi")

I commi 692-694, **introdotti al Senato**, prevedono l'istituzione del Parco nazionale "Costa dei Trabocchi".

I commi 692-694, **introdotti al Senato**, prevedono misure volte all'istituzione del **Parco nazionale "Costa dei Trabocchi"**.

In primo luogo, si aggiorna l'elenco contenuto nell'art. 34, comma 6, (in cui tra l'altro sono individuate le aree di reperimento terrestri) della legge quadro sulle aree protette ([legge 6 dicembre 1991, n. 394](#)), attraverso la sostituzione della denominazione, presente nella lettera 1-bis) dell'art. 34, comma 6, che cambia da "Costa Teatina" a "Costa dei Trabocchi e Teatina".

Si provvede, altresì, a modificare l'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001 (Disposizioni in campo ambientale), al fine di stabilire che il decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, per l'istituzione del suddetto Parco nazionale "Costa dei Trabocchi e Teatina" preveda anche il parere dei comuni interessati.

Da ultimo, si provvede a sopprimere l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che prevede, in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici della "Costa teatina", la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Articolo 1, commi 759-761

(Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole)

I commi 759-761, introdotti dal Senato, istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplinano il funzionamento.

Il comma 759 istituisce un **fondo rotativo** destinato a sostenere i **conduttori** in condizione di **morosità incolpevole**. Il fondo rotativo, con dotazione pari a **5 milioni di euro annui** per ciascun anno **dal 2027 al 2031** è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto fondo è destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione, nel caso di **sopravvenuta impossibilità** del conduttore di **adempiere alle obbligazioni contrattuali** di pagamento per cause **non imputabili alla sua volontà**. Il fondo, nei limiti delle somme erogate, **si surroga** nei diritti del locatore.

La natura rotativa del fondo deriva dai recuperi resi possibili dall'attribuzione del diritto di surroga nei diritti del locatore prevista dal presente comma.

Il comma 760 autorizza l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

Il comma 761 dispone l'adozione, entro il 30 giugno 2026, di un D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, al fine di definire:

- i criteri e le condizioni di accesso al fondo rotativo;
- le modalità di erogazione e di surrogazione;
- le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa previsto dallo stanziamento;
- ogni altra disposizione attuativa.

• *Le altre misure di sostegno al disagio abitativo*

Si segnala che il comma 908 della presente legge incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito descritto, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**,

con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Da ultimo, l'articolo 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha rifinanziato il fondo nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Si rammenta inoltre che i commi 234-235 della presente legge prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **Fondo destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati**, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico; il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio. Il fondo ha una dotazione finanziaria del fondo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 1, commi 282-284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ha istituito il **Fondo per il contrasto al disagio abitativo**, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono dettate le linee guida e definite le modalità attuative, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, ivi incluse quelle relative all'assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e correddati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

Articolo 1, comma 766
(Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

Il **comma 766, introdotto dal Senato**, incrementa di un importo massimo di 60 milioni di euro, per l'anno 2026, le risorse attribuite al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (c.d. Commissario per le Paralimpiadi) e destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Il comma in esame prevede un incremento, **per l'anno 2026**, per un importo massimo di **60 milioni di euro**, delle risorse assegnate dall'art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025, **al Commissario per le Paralimpiadi** e destinate, dal medesimo comma, a far fronte alle **esigenze di carattere logistico** necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Lo stesso comma stabilisce che la disposizione in esso contenuta entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

• *Il Commissario per le Paralimpiadi e le risorse ad esso assegnate*

Il Commissario

L'[articolo 5 del D.L. 96/2025](#) ha previsto la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Alla nomina del Commissario si è provveduto con il [D.P.C.M. 5 settembre 2025](#).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Nel disciplinare la figura commissariale in questione, l'articolo 5 regolamenta, in particolare, i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3, secondo periodo, e 4) e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8). Degna di nota anche la disposizione recata dal quinto periodo del comma 5, che impone al Commissario di inviare all'Autorità politica delegata in materia di sport, con cadenza trimestrale, “una relazione contenente la

rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati”.

Le risorse destinate al Commissario

L'[art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025](#) destina al Commissario, **per l'anno 2025**, un ammontare di risorse per un importo massimo di 228,24 milioni di euro che, in base all'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025, sono incrementate di 44,41 milioni e di un ulteriore importo massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi anche temporanei per il completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni, raggiungendo quindi l'importo di 287,85 milioni.

Di tali risorse, una quota pari ad un massimo di **123,77 milioni di euro** è destinata a far fronte alle **esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche**

A tali risorse si aggiunge l'importo massimo di **60 milioni per il 2026**, in virtù del rifinanziamento recato dalla norma in esame.

Alle risorse citate previste complessivamente dal comma 3 se ne aggiungono di ulteriori. Il terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5 dispone, infatti, che il Commissario può essere destinatario delle seguenti eventuali ulteriori risorse: quelle derivanti dal riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 261 della legge 207/2024, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; nonché gli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali.

Le risorse previste dal succitato comma 3 sono inoltre incrementate, dal successivo comma 6, di 100 milioni di euro per il 2025, ai sensi del comma 632 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), a valere sulle somme accertate di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 96/2025⁵.

⁵ Si tratta delle entrate fiscali derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riferite alle attività sportive che, nella misura del 32% del loro ammontare, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, sono poste a copertura del funzionamento del movimento sportivo italiano (finanziamento del CONI, di Sport e salute Spa, di NADO Italia, del Comitato italiano paralimpico), ai sensi dei commi 630-632 della L. 145/2018.

Articolo 1, commi 774-782 (*Fondo sociale per il clima*)

I **commi 774-782, modificati dal Senato**, disciplinano la gestione contabile (comma 774), nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi (commi 775-777), delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC): sia di quelle provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dall'UE sia dei cofinanziamenti nazionali.

Sono altresì previsti specifici obblighi in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 778-781) e individuati i possibili utilizzi delle risorse del medesimo Piano (comma 782).

La modifica operata **dal Senato** riguarda solamente il comma 781 ed è volta a precisare che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC sono tenute anche a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità, stabilite a livello europeo, del Fondo sociale per il clima.

Conto corrente di tesoreria (comma 774)

Il comma 774 individua i conti correnti di tesoreria **in cui affluiscono le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'UE per l'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC)** di cui al Regolamento (UE) 2023/955 (v. *infra*).

Il comma dispone infatti che tali risorse affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto” (previsto dall'art. 1, comma 1038, della legge 178/2020, legge di bilancio 2021), che contestualmente assume la denominazione “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - **Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee**”.

Si ricorda che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia sono versate distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (D.M. 11 ottobre 2021).

Viene altresì precisato che sul medesimo conto corrente affluiscono **anche le risorse del cofinanziamento nazionale del PSC**, alla cui assegnazione si provvede con le procedure previste della legge n. 187 del 1983, relativa al **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE).

Assegnazione delle risorse del PSC e trasferimento alle amministrazioni centrali (commi 775-777)

Il **comma 775** prevede che con apposito **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanarsi **entro 60 giorni** a decorrere dalla decisione di approvazione del PSC da parte dell'UE, si provvede all'**assegnazione delle risorse del PSC**, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane.

Viene altresì stabilito che:

- la notifica della citata decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la **base giuridica di riferimento**, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate;

- alle **eventuali rimodulazioni delle assegnazioni** disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, **si provvede con variazioni di bilancio disposte con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale** (modalità previste dal citato art. 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 32/2019, c.d. sblocca cantieri, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione).

Il **comma 776** stabilisce che, nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto ministeriale succitato, il MEF provvede al **trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali** titolari delle misure e degli investimenti, **delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al PSC**, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la tesoreria dello Stato.

Il **comma 777** prevede che, nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'UE a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, **il MEF provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria** di cui all'art. 1, comma 1038,

della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), come rinominato dal precedente comma 1 (v. *supra*).

Viene altresì stabilito che al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'UE a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

Obblighi posti in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 778-781)

In base al disposto dei commi 778, 779 e 781, le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC:

- provvedono alle **erogazioni in favore dei soggetti attuatori** con le procedure previste nell'ambito del PNRR per assicurare le anticipazioni di liquidità dall'art. 18-quinquies del D.L. 113/2024 e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024 (**comma 778**);

L'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie **fino al limite cumulativo del 90 per cento** del costo dell'intervento a carico del PNRR, **entro il termine di 30 giorni** dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. Con il D.M. 6 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della disciplina introdotta.

- provvedono all'**attuazione delle misure e degli investimenti** del PSC conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di **monitoraggio, rendicontazione e controllo del PSC** sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (**comma 779**);

- sono tenute a correggere le **difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione**, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali,

al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti. Nel corso dell'esame **al Senato** è stato precisato che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC sono tenute anche a **destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità**, stabilite a livello europeo, **del Fondo sociale per il clima (comma 781)**.

Il **comma 780** dispone che – fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSC – le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai **controlli ordinari di legalità** e ai **controlli amministrativi e contabili** previsti dai rispettivi ordinamenti.

Viene altresì stabilito che, in conformità all'allegato III del Regolamento (UE) 2023/955, le **funzioni di audit del PSC** sono **svolte dall'IGRUE** (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del Piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Possibili utilizzi delle risorse del PSC (comma 782)

In base al comma 782, le risorse per l'attuazione del PSC possono essere utilizzate per le finalità previste:

- dai commi 282 e 283 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) in materia di **contrasto al disagio abitativo**;

Il citato comma 282, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale. In base al disposto del comma 283, tale decreto deve individuare le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale e di edilizia sociale. Per le finalità delineate da tali commi, il successivo comma 284 prevede l'istituzione del Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

- dal comma 402 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), per le **iniziativa del Piano casa Italia**;

Tale comma 402 – al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo – ha previsto l'approvazione,

con apposito D.P.C.M., di un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Tale piano, sempre secondo quanto stabilito dal medesimo comma 402, è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Il successivo comma 403 autorizza, per il finanziamento delle iniziative del Piano, la spesa complessiva di 560 milioni per il periodo 2028-2030.

- e dai commi 613-615 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della **mobilità sostenibile** e per interventi in materia di **povertà energetica per le famiglie vulnerabili**.

Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile è stato approvato con il DPCM 17 aprile 2019. Il Piano è destinato anche al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea.

Per un approfondimento dei temi della povertà energetica, in particolare legati alla condizione di genere, si rimanda all'apposito [dossier](#) del Servizio Studi della Camera.

• *Il Fondo sociale per il clima e il PSC*

Il [regolamento \(UE\) 2023/955](#) ha istituito il [Fondo sociale per il clima](#) per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032, al fine di fornire sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima.

Lo stesso regolamento prevede che le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo in questione sono utilizzati **a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione**, nel sistema di *emission trading* disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (le cui disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel d.lgs. n. 47/2020), **delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada**.

Si ricorda che tale inclusione è stata disposta dalla direttiva 2023/959/UE. Tale direttiva (recepita dall'Italia con il d.lgs. 10 settembre 2024, n. 147) ha infatti modificato e integrato la direttiva 2003/87/CE al fine di prevedere, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. [ETS 2](#)) da applicare, a

decorrere dal 1° gennaio 2025, ai “combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori” (nuovo allegato III della direttiva 2003/87/CE). La disciplina dell’ETS 2 è recata dal nuovo Capo IV-*bis*, della direttiva 2003/87/CE, che comprende gli articoli da 30-*bis* a 30-*duodecies*. Tali articoli prevedono, tra l’altro, la messa all’asta (separatamente dalle quote relative agli impianti fissi e ai trasporti aereo e marittimo), a decorrere dal 2027, delle quote disciplinate da tale capo IV-*bis*, nonché che, sempre a partire dal 2027, gli Stati membri possono estendere l’attività di cui all’allegato III a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori, a determinate condizioni. Viene inoltre previsto il rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell’energia.

L’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/955 disciplina la **dotazione del Fondo sociale per il clima**, stabilendo che la stessa è pari a un importo massimo di **65 miliardi di euro** a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Viene altresì stabilito che, qualora l’ETS 2 sia rinviato al 2028, l’importo massimo destinato al Fondo sia pari a 54,6 miliardi di euro. In base all’allegato II del regolamento, **all’Italia è assegnata una quota pari al 10,81% delle risorse totali del Fondo** (quindi 7 miliardi di euro, oppure 5,9 miliardi in caso di rinvio dell’ETS 2 al 2028). L’articolo 15 dispone inoltre che gli Stati membri contribuiscono almeno al 25% dei costi totali stimati dei loro piani.

Lo stesso regolamento disciplina nel dettaglio il contenuto e le modalità di predisposizione e trasmissione dei **piani sociali per il clima (PSC)**.

In relazione al contenuto, l’articolo 8, paragrafo 2, prevede tra l’altro che “nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle **famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti** un sostegno diretto al reddito per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento”, ma anche che “**i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5% dei costi totali stimati del piano**”.

In relazione alla predisposizione e trasmissione dei piani, l’articolo 4 dispone, tra l’altro, che **ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano**, a seguito di una consultazione pubblica. Nel 17° considerando del medesimo regolamento europeo viene inoltre sottolineato che “è opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività”.

In attuazione delle citate disposizioni, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha avviato la [consultazione pubblica per la predisposizione del piano sociale per il clima](#).

Si ricorda inoltre il disposto dell’art. 2, comma 2, del [D.L. 19/2025](#), che definisce alcune **finalità prioritarie del PSC**. Viene infatti stabilito che, nel rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955, nell’ambito delle misure di attuazione del PSC sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione

dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

Nel [comunicato web diffuso dal Ministero dell'ambiente in data 5 agosto 2025](#) viene evidenziato che le **risorse del PSC**, pari a circa **9,3 miliardi**, sono destinate a quattro grandi misure in cui è articolato il Piano: 3,2 miliardi di euro andranno alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica in classe F e G e di quelli di proprietà delle microimprese vulnerabili; 1,375 miliardi di euro saranno destinati all'ampliamento del Bonus Sociale Gas Plus; 3,105 miliardi finanzieranno lo sviluppo di servizi di mobilità pubblica e hub di prossimità nelle aree svantaggiate; 1,74 miliardi saranno dedicati alla misura 'Il Mio Conto Mobilità', con portafogli digitali per il trasporto pubblico rivolti alle persone in condizione di povertà dei trasporti.

Nel medesimo comunicato viene sottolineato che "il Piano sarà trasmesso alla Commissione europea secondo le scadenze previste, per consentire l'attivazione delle misure nei tempi utili e garantire la piena operatività dal 2026 al 2032".

Articolo 1, commi 783-784

Disposizioni per il Piano Casa Italia

I commi 783-784, introdotti dal Senato, modificano la disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, che istituisce anche un fondo per il contrasto al disagio abitativo.

Il comma 783 modifica l'articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), che dispone l'istituzione del **Piano Casa Italia** (vedi *infra*), e introduce i nuovi commi 402-*bis* e 403-*bis*.

Nel dettaglio:

- l'articolo 1, comma 402, è integrato al fine di disporre che il D.P.C.M. di **adozione** del **Piano Casa Italia** è adottato con il **concerto** del **Ministro dell'economia e delle finanze** (la formulazione vigente richiede già che sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata);

Si valuti l'opportunità di aggiornare il termine di adozione del D.P.C.M. previsto dal comma 402 illustrato, attualmente scaduto.

- è introdotto il nuovo comma 402-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2025, che integra la disciplina riguardante i **contenuti** del **Piano** in parola, disponendo l'**individuazione**, nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai fabbisogni sociali oggetto degli interventi stessi, dei seguenti **interventi**:
 - realizzazione e recupero di **alloggi di edilizia sociale** da destinare alla **locazione**, a **canone agevolato**, sulla base di **contratti di godimento in funzione della successiva alienazione** di immobili ([articolo 23 del D.L. 133/2014](#)) di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;
 - realizzazione e adeguamento di **unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane** da destinare alla **locazione a canone agevolato** associata anche a contratti di permuta immobiliare. La novella precisa che l'intervento opera:
 - in coerenza con le finalità di cui al d.lgs. 29/2024 (che reca disposizioni in materia di politiche in favore degli anziani);

- nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge di bilancio 2022 (legge 234/2021);
- è introdotto il nuovo comma 403-bis all'articolo 1 della legge di bilancio 2025, al fine di favorire la **complementarietà** e l'**integrazione** delle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Casa Italia con gli **interventi** finanziati dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei **fondi strutturali europei**, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico «promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal [regolamento \(UE\) 2025/1914](#) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.

Il **comma 784 modifica** l'articolo 1, commi 282 e 284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), che prevede l'adozione di **linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale**, oltre ad istituire un fondo per il contrasto al disagio abitativo (vedi *infra*). In particolare:

- il comma 282 è modificato prevedendo che le **linee guida** per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale sono adottate con il **D.P.C.M.** di approvazione del **Piano casa Italia** (art. 1, comma 402, della legge di bilancio 2025, v. *supra*);
- il comma 284, integralmente sostituito, autorizza la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028**. Il comma specifica che tali risorse contribuiscono alle medesime finalità previste per il Piano Casa Italia (articolo 1, comma 403, della legge di bilancio 2025, legge 207/2024).

La novella pertanto sopprime il riferimento al Fondo per il contrasto al disagio abitativo, che il vigente comma 284 dota delle medesime risorse finanziarie.

• **Piano Casa Italia e modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica**

L'articolo 1, commi 402-403 della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), prevede l'adozione di un **Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica**, denominato **“Piano Casa Italia”**, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. La norma prevede che il citato piano sia approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il D.P.C.M. non è stato ancora adottato.

Il Piano Casa Italia è volto al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il piano rappresenta uno strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Per il finanziamento delle iniziative è autorizzata la spesa complessiva di **560 milioni** di euro (nella misura di 150 milioni nel 2028, 180 milioni nel 2029 e 230 milioni nel 2030). Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 402, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

L'articolo 1, commi 282-284 della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), come modificata dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 401), prevede l'adozione di **linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale debbano essere coerenti con una serie di attività** tra le quali il contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica.

Tra le linee guida, inoltre, vengono citate anche la realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale tramite operazioni di partenariati pubblico-privato nonché la destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute.

Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, che definisce anche le modalità attuative, comprese quelle **relative alla assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché al monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale**.

Si istituisce infine il **Fondo per il contrasto al disagio abitativo**, con dotazione pari a 100 milioni di euro di cui 50 milioni di euro relativi all'anno 2027 e altre altrettanti 50 milioni di euro per l'anno 2028.

Articolo 1, comma 789

(Misure in materia di economia circolare)

Il **comma 789, introdotto dal Senato**, modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.

Il comma in esame sostituisce integralmente l'[articolo 188-bis](#), comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, c.d. Testo unico ambiente, che individua i **soggetti tenuti ad iscriversi** al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- viene **soppresso** il **riferimento**, tra i soggetti tenuti all'iscrizione, ai **consorzi** istituiti per il **recupero** e il **riciclaggio** di **particolari tipologie di rifiuti**;
- viene introdotto un secondo periodo che **esclude** espressamente dall'**obbligo di iscrizione** al RENTRI:
 - o i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall'articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (**lett. a**);
 - o i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (**lett. b**)).

L'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente individua i soggetti:

- che sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di rifiuti (comma 5), quali:
 - o gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro;
 - o le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
 - o le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno non più di 10 dipendenti.
- o che possono adempiere l'obbligo con modalità semplificate (comma 6), quali:
 - o gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 - o i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono taluni rifiuti pericolosi.

Articolo 1, comma 796

(Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17))

L'articolo 1, comma 796, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

La disposizione in commento provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) nella misura di **485.000 euro per l'anno 2026.**

Articolo 1, comma 829

(Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)

Il comma 829, introdotto dal Senato, amplia l'ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal decreto-legge 13/2023 ma non ancora emanato.

Il comma in esame integra il disposto dell'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera (nuova lettera d-bis) del comma 1 del succitato art. 48).

• *La disciplina in materia di gestione di terre e rocce da scavo*

L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120](#) (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

L'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023 – al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica – ha previsto l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute) avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Lo stesso comma ha individuato l'ambito di applicazione di tale nuovo regolamento (a tutt'oggi non ancora emanato), stabilendo che lo stesso dovrà fare particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;

- b) ai casi di esclusione, dalla disciplina in materia di rifiuti, del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale scavato;
- c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- e-bis) a ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
- f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

A tali lettere il comma in esame aggiunge la nuova lettera d-bis) di cui si è dato conto.

Si ricorda altresì che il comma 2 dell'art. 48 del D.L. 13/2023 precisa che l'emanando regolamento dovrà disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Il successivo comma 3 prevede l'abrogazione della disciplina attualmente vigente (recata dall'art. 8 del D.L. 133/2014 e dal D.P.R. 120/2017) a partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento

Al fine di pervenire all'adozione del nuovo regolamento il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto uno schema di decreto sul quale il Consiglio di Stato, con il [parere interlocutorio 11 aprile 2025, n. 327](#), ha richiesto al Ministero di fornire ulteriori elementi e sospeso l'espressione del parere in attesa della trasmissione dei chiarimenti richiesti.

Articolo 1, comma 852

(Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile «Torre di via Antonini»)

L'articolo 1, comma 852, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, prevede anche per l'anno 2026, l'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. colpito dall'incendio del 29 agosto 2021.

L'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 1, comma 758, primo periodo della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevedendo che lo stanziamento di 50.000 euro, originariamente previsto per l'anno 2025 sia previsto nella stessa misura anche per l'anno 2026.

L'articolo 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, finalizzato all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Si dispone che a tali oneri, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato ai sensi del comma 884 della medesima legge. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si precisa che la legge 23 dicembre 2014, n. 190- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 200 istituiva un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Articolo 1, commi 864-866

(Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso)

I commi 864-866, introdotti dal Senato, autorizzano l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad assumere 6 unità di personale in misura corrispondente alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

Il comma 864 autorizza l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad assumere a tempo pieno e indeterminato, per il triennio 2026-2028, **5 unità di personale amministrativo e tecnico** (di cui 4 funzionari e 1 assistente) nonché **1 assistente del personale di sorveglianza**, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

La disposizione specifica che le assunzioni avvengono nell'ambito della vigente dotazione organica, come rideterminata per effetto dell'art. 1, comma 833, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) – ai sensi del quale per rendere strutturali le economie realizzate nel 2025 conseguenti alla riduzione del turn over, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica – in deroga agli articoli 6 e 6-ter del d.lgs. 165/2001, che concernono l'organizzazione degli uffici e il fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028).

Il comma 865 dispone che le assunzioni disposte dal comma precedente sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001 – che prevede che l'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni – autorizzando altresì l'Ente Parco a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001.

Il comma 866, relativo alla **copertura finanziaria**, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente Parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 907
(Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali)

L'articolo 1, comma 907, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, prevede per gli anni 2026 e 2027 un contributo in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi.

L'**articolo in esame** autorizza la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. Si prevede che l'importo assegnato ad ogni singola azienda non potrà superare il 20% dell'investimento complessivo.

Articolo 1, comma 908

(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

Il **comma 908, introdotto dal Senato**, incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma in esame incrementa il **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**, introdotto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027**.

L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Da ultimo, l'articolo 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha rifinanziato il fondo nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Si ricorda anche che i commi 759-761 della presente legge istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplina il funzionamento.

Articolo 1, comma 909

(Completamento della carta geologica e geomatica d'Italia)

Il **comma 909, introdotto dal Senato**, incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il contributo destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geomatica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.

Il comma in esame incrementa, di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, il contributo, previsto dall'art. 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geomatica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.

Al fine di operare tale incremento, la disposizione in esame riscrive integralmente il comma 704 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), il cui testo vigente prevede un rifinanziamento del contributo in questione per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

• *La carta geologica e geomatica d'Italia e le risorse a essa destinate*

Come evidenziato nel [sito web dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale](#) (ISPRA), “l'ISPRA sta realizzando, in proprio e attraverso appositi atti contrattuali stipulati con regioni, province autonome, università e istituti di ricerca, il progetto di cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la cui finalità è la realizzazione e informatizzazione dei 636 Fogli geologici e geomatici alla scala 1:50.000 che compongono il puzzle della copertura al 50.000 dell'intero territorio nazionale”.

In relazione alle risorse recentemente destinate all'ISPRA per la realizzazione del citato progetto, si ricorda che il comma 103 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'ISPRA un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale stanziamento è stato integrato dal comma 823 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che ha incrementato di 6 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa recata dal citato comma 103, portando quindi a 31 milioni di euro lo stanziamento complessivo per il triennio 2020-2022.

Il comma 702 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha poi previsto l’assegnazione, al Dipartimento per il servizio geologico d’Italia dell’ISPRA, di un contributo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento e l’informazizzazione della Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000 nell’ambito del Progetto cartografia geologica (progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali.

Tale contributo è stato incrementato di un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, dal comma 704 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), che viene riscritto dalla norma in esame al fine di prevedere che l’incremento per gli anni 2026 e 2027 è pari a 3 milioni di euro (cioè 2 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente).

Si ricorda inoltre che il comma 706 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) – al fine di procedere al completamento della Carta geologica d’Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell’estrema vulnerabilità del territorio italiano – prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Fondo per il completamento della carta geologica d’Italia, destinato all’ISPRA, con una dotazione di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si ricorda altresì che l’art. 6 della legge n. 132/2016 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all’ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l’aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67⁶”.

⁶ La citata lettera g) ha previsto l’avvio “dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all’aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica”, prevedendo per tale finalità un’autorizzazione di spesa di 20 miliardi di lire.

Nel [sito web della Regione Emilia-Romagna](#) viene ricordato che “nel 1976 viene completata la ‘Carta geologica d’Italia’ alla scala 1:100.000. Nel 1988, il Servizio Geologico Nazionale decide di avviare un nuovo progetto di cartografia geologica nazionale alla scala 1:50.000. Nasce così il ‘Progetto CARG’ per dotare l’Italia di una cartografia geologica digitale e di dettaglio come base indispensabile per la pianificazione territoriale. Le risorse statali, pari a circa € 81.260.000, sono state erogate fino al 2004 e hanno permesso, insieme agli impegni finanziari a carico delle Regioni e Province autonome, di realizzare e informatizzare 281 fogli geologici, pari a circa il 44% del territorio nazionale. Grazie alla nuova stagione del CARG sono stati finanziati, al marzo 2023, altri 79 fogli geologici portando la copertura quasi al 58% del territorio nazionale”.

Nel [sito web dell’ISPRA](#) viene precisato che i finanziamenti destinati al progetto CARG “possono essere distinti in due diverse fasi temporali. La prima iniziata alla fine degli anni ottanta (1988-2004) in cui sono stati stanziati dallo Stato più di 81 milioni di euro e circa 30 milioni dalle Regioni. La seconda, cosiddetta nuova fase, ha avvio con l’approvazione della Legge di Bilancio 160/2019”. Di tale seconda fase si dà conto nel box sopra riportato.

Articolo 1, comma 911
(Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale)

L'articolo 1, comma 911, introdotto nel corso dei lavori parlamentare, modifica l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 testo unico testo unico delle leggi sanitarie.

Il **comma in esame** aggiunge dopo il quinto comma dell'art. 338 del testo unico testo unico delle leggi sanitarie un nuovo comma che prevede che all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

- a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;
- b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
- c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità ad interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.

Articolo 1, comma 914

(*Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS*)

Il **comma 914, introdotto dal Senato**, prevede un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2026, in favore dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile.

Come evidenziato nel [sito web dell'ASviS](#), “l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS), nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma ‘Tor Vergata’, è una rete di oltre 300 soggetti impegnati per l'attuazione dell'[Agenda 2030 delle Nazioni unite](#) e dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). L'Alleanza si pone come obiettivi di: favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando in tal senso gli stili di vita, i sistemi di convivenza civile e i modelli di produzione e di consumo; analizzare le implicazioni e le opportunità per l'Italia legate all'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile; contribuire alla definizione di strategie nazionali e territoriali per il conseguimento degli SDGs e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi a livello nazionale e territoriale verso gli SDGs”. Nello stesso sito internet viene ricordato che “l'Alleanza è diventata Ente del Terzo settore dal 2024”.

In relazione alle pubblicazioni dell'ASviS si ricorda – come evidenziato nel sito web dell'Alleanza – che “il [Rapporto ASviS](#) (pubblicato con cadenza annuale, n.d.r.) rappresenta la pubblicazione principale dell'Alleanza per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia. Il documento, oltre a fornire aggiornamenti sull'impegno della comunità internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu, sottoscritta dai Governi di 193 Paesi il 25 settembre del 2015, si focalizza sul contesto nazionale, articolandosi su due piani: un'analisi sullo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all'attuazione dell'Agenda 2030 e ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), condotta sia a livello macro per valutare gli impegni del Governo e della società italiana, sia a livello micro con un'analisi approfondita per singolo Goal; un quadro organico di raccomandazioni di policy, da sottoporre ai vertici, per segnalare gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro modello di sviluppo e influenzare in questo modo le strategie e le attività del Governo”.

Articolo 1, comma 968

(Potenziamento delle reti del servizio idrico integrato nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto)

Il **comma 968, introdotto dal Senato**, al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.".

Alla copertura degli oneri citati si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

La disposizione in esame – al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione – autorizza la spesa di **10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027** in favore del gestore del servizio idrico **"Livenza Tagliamento Acque S.p.A."** (LTA S.p.A.).

Nel [sito internet della LTA S.p.A.](#) si legge che "Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è la società per azioni a totale controllo pubblico che gestisce il ciclo integrato delle acque nei comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Caorle (frazione Brussa) in provincia di Venezia, Meduna di Livenza in Provincia di Treviso, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Cordovado, Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Fiume Veneto, Casarsa, Zoppola, San Martino al Tagliamento, Valvasone-Arzene e San Giorgio della Richinvelda, Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro in provincia di Pordenone".

Nel [bilancio d'esercizio 2024 della LTA S.p.A.](#) viene ricordato che la LTA:

- è una società per azioni a capitale totalmente pubblico;
- è beneficiaria di affidamento *in-house* per la gestione, del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei 42 Comuni Soci fino al 30 giugno 2039;
- serve un territorio di 1.689 km², in cui risiedono circa 300.000 persone.

Alla **copertura degli oneri** relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), vale a dire del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, nei limiti

delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene altresì stabilito che all'**assegnazione delle risorse** al medesimo ente gestore si provvede **con delibera del CIPESS**, previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

Sezione seconda

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-sexies, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- gli **effetti delle variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. “integrate”** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguitamento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
- c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno

del bilancio triennale. **Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli statuti di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli statuti di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli statuti di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli statuti di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di interesse della Commissione

Con diversi interventi normativi approvati in Sezione II dal Senato, sono state modificate le seguenti **Missioni e programmi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di cui si dà evidenza per i principali interventi.

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica - **Programma 14.11** - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali:

2032: +320.000.000;
2033: +460.000.000;
(Ponte sullo Stretto di Messina).

L'intervento modificativo approvato dal Senato ha disposto “il **rifinanziamento degli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina** alla luce dell'aggiornamento dell'iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell'anno 2025 in conto residui rivenienti dall'anno 2024, prevedendo un incremento delle risorse negli anni 2032 (320 milioni) e 2033 (460 milioni) tali da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate”.

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica - **Programma 14.10** - *Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*:

2026: + 600.000.000;
2027: + 510.000.000;
2028: + 10.000.000
(Fondo opere pubbliche)

Missione 19 - Casa e assetto urbanistico - **Programma 19.2** – **Politiche abitative, urbane e territoriali**:

2026: +110.000.000;
2027: +100.000.000.
(Contributi disagio abitativo).

Per quanto riguarda le Missioni e i programmi del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, nulla da segnalare in Sezione II.